



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

#

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del DPGR n.443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 07/01/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Carlo Tedesco

N. 001 del 07.01.2019
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio VIA e VInCA
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 089/DIR/2019 / 0009

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001, L. 241/1990. **ID_VIA 229: Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 e art. 10 co.2 del D.Lgs. 152/2006** per la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione trasferimento forsu, nel Comune di San Pancrazio S.no (BR), Zona PIP, Fg.27 p.le 147 - 149.

Proponente: GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl, sede legale in Via Marco Pacuvio n.23 -72100Brindisi (BR).

L'anno 2019 addì 07 del mese di GENNAIO in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

#

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e Reg. UE n. 2016/679.

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 16 giugno 2017 n.104 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*".
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*";
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 "*Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse*";
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 "*Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.*";
- la L.R. 12 febbraio 2014 n.3 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*";



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

#

- la D.G.R. 19 settembre 2006 n. 1388 *"Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"*;
- il D.M. 29 gennaio 2007 *"Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 - Gestione dei rifiuti"*;
- la D.G.R. 19 maggio 2011 n.1113 *"Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006"*.
- il D.M. 24.04.2008, denominato *"Decreto Interministeriale Tariffe"*;
- la Circolare del MATTM n. 0022295 GAB del 27.10.2014 *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo III - bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014"*;
- la L.R. 31 ottobre 2007 n. 29 *"Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionali e sono destinati ad impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia"*;
- la L.R. 31 dicembre 2009 n. 36 *"Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e s.m.i.*;
- il Dm Ambiente 5 febbraio 1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero"*;
- il D.P.R. 15 Luglio 2003 n.245 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"*;
- il DM Ambiente 24 gennaio 2011 n.20, *"Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori"*;
- il D.Lgs. 20 novembre 2008 n.188 *"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"*;
- il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 *"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"*;
- il D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230 *"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari"*;
- il D.Lgs. 01 giugno 2011 n.100 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla"*



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

#

- sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici";*
- la L.R. 22 gennaio 1999 n.7 e smi "*Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale*";
 - la L.R. 16 aprile 2015 n.23 "*Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17*";
 - il R.R.17 febbraio 2015 n.4 "*Tecnico competente in acustica ambientale*" l.r. n. 3/2014";
 - la D.G.R. 28 dicembre 2009 n. 2668 "*Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia*";
 - la D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 "*Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione*";
 - la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 "*Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore*";
 - la D.G.R. 13 maggio 2013 n.959 "*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani*", pubblicato sul BUR Puglia n.67 del 16.05.2013;
 - il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "*Piano di Tutela delle Acque*";
 - la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 "*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*";
 - il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)*";
 - il R.R. 18 aprile 2012 n.8 "*Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)*";
 - il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 "*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3]*";
 - il DM 10 agosto 2012 n. 161 "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*" sopravvenuto DPR 13 giugno 2017 n.120 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*";
 - la Legge 9 agosto 2013 n.98 "*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*";
 - la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 "*Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).*;"



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

#

- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)";
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione." ;
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 "Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni";
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 "Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni";
- il D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.

VISTI altresì

- la istanza depositata in data 13.09.2016 presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, acquisita in atti con prot. n. AOO_089/10513 del 15.09.2016, avente ad oggetto "Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU, Comune di San Pancrazio s.no (BR), Zona PIP, Fg. 27 p.le 147-149 - TRASMISSIONE ISTANZA", con cui il Proponente società GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl, con sede legale in Brindisi, alla via M. Pacuvio n.23, ha richiesto "l'espressione di parere connesso alla procedura coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale (ex art. 22 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (ex art. 29-ter D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)";
- il perfezionamento dell'istanza di cui al procedimento coordinato ex art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 e art. 10 co.2 del D.Lgs. 52/2006, avvenuta in data 21.12.2016 ed il conseguente avvio del relativo procedimento con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13926 del 23.12.2016;
- gli esiti delle pubblicazioni di avvenuto deposito di cui:#
 - o all'art. 24 co.2 del D.Lgs. 152/2006, effettuate sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", pag.II Inserto "Brindisi Primo Piano", del 29 settembre 2016;
 - o all'art. 3 co.5 e art.11 co.2 della L.R. 11/2001, effettuate su BUR della Regione Puglia n. 107 del 22.09.2016. #



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

#

VISTA la relazione istruttoria predisposta sulla base delle scansioni procedurali in atti, riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo *de quo* è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia).

ACQUISITI i pareri definitivi espressi sino ad oggi nel corso del procedimento, di seguito sinteticamente compendati e di cui si riporta un breve stralcio:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto, prot. n. 6448 del 08.11.2016: "*area è priva di qualsiasi tipo di vincolo secondo quanto riportato nella Parte Terza - Beni Paesaggistici del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ... (omissis)... "Si suggerisce in ultime analisi di provvedere a mitigare le nuove infrastrutture e strutture e quelle già in sito, secondo quanto riportato nelle linee guida 4.4.2 allegate al PPTR."*
- Comune di San Pancrazio Salentino, Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 11.11.2016 di approvazione della relazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, nelle cui conclusioni è riportato: "*Da tutto quanto innanzi esposto, appare evidente che l'Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU che si vuole realizzare nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), in Zona PIP, sul lotto identificato catastalmente al Fg. 27 p.lle 147-149, non può essere realizzato, pertanto questo ufficio esprime parere urbanistico - edilizio NEGATIVO."*
- Comune di San Pancrazio Salentino - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 13093 del 11.12.2017: *parere negativo sul progetto per le considerazioni e motivazioni ivi riportate ed ha reiterato il parere negativo sotto il profilo urbanistico/edilizio già reso con atto n. 50 del 11.11.2016.*
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Brindisi, prot. n. 2813 del 09.03.2018, che ripropone il "*già espresso parere di competenza, ai solo fini antincendio, con propria nota prot. n. 1567 datata 10.02.2018", con la quale è stata rilevata la conformità alle norme di prevenzione incendi del progetto proposto dalla società Giuseppe Vetrugno, "subordinatamente all'osservanza" delle prescrizioni ivi riportate."*
- Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_079/400 del 17.01.2017: "*dagli atti delle verifiche demaniali esistenti attualmente in Ufficio non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg.27 p.lle 147-149"*.
- Servizio Provinciale Agricoltura Brindisi della Regione Puglia, nota prot. n.AOO_180/945 del 10.01.2017: "*qualora si rendesse necessario nel corso dell'implementazione delle opere in oggetto lo svellimento di alberi di ulivo, occorrerà preliminarmente acquisirne l'autorizzazione secondo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:*
 - o *Legge 144/51 "Divieto di abbattimento di alberi di ulivo";*



DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

#

- o *Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".*
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 1462 del 06.02.2017: *"dalla verifica della documentazione desunta dal portale regionale non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento".*
- Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/10244 del 26.10.2017: *"...(omissis)... Si ritiene, in particolare, che rimangano due questioni importanti e critiche che non sono state opportunamente descritte negli elaborati progettuali:*
 - 1) *le attività di miscelazione, anche se non in deroga e quindi tra rifiuti non pericolosi, devono essere autorizzate. Tuttavia per poter autorizzare la miscelazione di rifiuti e necessario accertare la loro compatibilità chimico-fisica con apposite analisi di laboratorio e ricette-tipo, che il proponente non ha fornito neanche nel riscontro;*
 - 2) *rispetto al punto 11 della richiesta di integrazione, che chiedeva "una dettagliata descrizione delle operazioni effettuate su ciascuna categoria omogenea di rifiuti, in cui si descriva in che cosa consistono le singole operazioni (D9, D13, D14, R 12) di cui si chiede l'autorizzazione, nonché gli strumenti impiantistici e/o eventuali reagenti che si prevede di utilizzare" il proponente si è limitato a far riferimento alle linee guida della provincia di Verona, senza descrivere nella specifico le attività che ha intenzione di eseguire in impianto su "ciascuna categoria omogenea di rifiuti", come richiesto.*

Si ritiene in questa sede, che tali mancanze siano da colmare e pertanto il Comitato VIA, pur esprimendo parere favorevole sotto il profilo strettamente ambientale, ritiene che le dette integrazioni siano da trasmettere per il prosieguo della procedura AIA alla competente Provincia di Brindisi, alle cui prescrizioni ed indicazioni il proponente dovrà adeguarsi al fine della piena validità della procedura."
- Acquedotto Pugliese, nota prot. n. 0135289 del 17.11.2017: *"dai documenti esaminati e dai sopralluoghi effettuati, è emerso che il progetto non interferisce con le nostre infrastrutture idriche e fognanti. Pertanto si esprime parer favorevole all'impianto in oggetto".*
- ARPA, prot. n. 2051 del 16.01.2017, prot. n. 3935 del 24.01.2017, prot. n. 74505 del 06.12.2017, prot n. 21616 del 05.04.2018.
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_145/2937 del 09.04.2018, con cui è stabilito che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale "possa assumere il valore di Accertamento di Compatibilità paesaggistica" alle condizioni e prescrizioni ivi riportate.
- Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, nota prot. n. 36704 del 07.12.2018: Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 77 del 05.12.2018 di diniego, per tutte le motivazioni ivi riportate, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTI gli esiti delle Conferenza di Servizi svolte ed in particolare il verbale dei lavori della seduta del 17.01.2017, giusto prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/392 del 17.01.2017, della seduta del 11.12.2017, giusto prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

#

n.AOO_089/12011 del 12.12.2017 e della seduta del 09.04.2018, giusto prot. n. AOO_089/3730 del 11.04.2018.

PRESO ATTO:

- della nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, prot. n. AOO_145/2937 del 09.04.2018, con cui è stabilito che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale "*possa assumere il valore di Accertamento di Compatibilità paesaggistica*" alle condizioni e prescrizioni ivi riportate;
- della nota della Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, prot. n. 36704 del 07.12.2018, con cui è stato trasmesso il Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 77 del 05.12.2018 di diniego, per tutte le motivazioni ivi riportate, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- del parere del Comitato VIA Reg.le, prot. n. AOO_089/10244 del 26.10.2017.

RICHIAMATI:

- l'art. 5 co.1 della L.R. 11/2001: "*Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi*";
- l'art.12 co.7 della L.R. 11/2001 "*Sul SIA degli interventi di cui all'Allegato A - Sezione A.1 si esprime in via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all'articolo 28*";
- l'art.13 co.1 della L.R. 11/2001: "*L'autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all'articolo 15*";
- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi "*Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito "Comitato", quale organo tecnico-consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti*";
- l'art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 "*il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A*";
- l'art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 "*Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale*";
- l'art. 14 - ter della L.241/1990 "*All'esito dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente...(omissis)..., valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento(omissis)*";



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

#

- *l'art. 2 della L.241/1990 "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso";*
- *l'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 "Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.";*
- *l'art. 14 co.7 della L.R. 11/2001 "Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del co.1, ...(omissis)...., sono rilasciati dall'ufficio competente nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui all'art.15, prevalendo su ogni diversa disciplina regionale di qualsiasi rango sulla competenza".*

EVIDENZIATO che, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l'impianto in questione,

- Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/VInca della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono ARPA Puglia e Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia:

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte per il procedimento coordinato di che trattasi, valutate le integrazioni progettuali trasmesse dalla società volontariamente ed in riscontro alla richiesta degli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale, urbanistica, territoriale, paesaggistica, sanitaria coinvolti nel procedimento, **sussistano** i presupposti per procedere ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale coordinato con il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 10 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e art.14 co.1 lett.b) della L.R. 11/2001 e con il procedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 14 co.1 lett.c) della L.R. 11/2001 e art. 91 delle NTA del PPTR, proposto dalla società Giuseppe Vetrugno Srl.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. UE n. 2016/679

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

#

diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e degli artt. 5bis, 13 e 14 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria tecnica e relativa documentazione resa dal Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, dell'istruttoria tecnica e relativa documentazione resa dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, dell'istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa e nell'allegata relazione istruttoria, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- **di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe**, presentato da GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl, sede legale in Via Marco Pacuvio n.23 -72100 Brindisi (BR), sulla scorta dei pareri del comitato Reg.le VIA, dei lavori delle Conferenze dei Servizi svolte ed in particolare degli esiti della Conferenza di Servizi del 09.04.2018, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedurali compendiate nella relazione istruttoria, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **giudizio di compatibilità ambientale negativo.**

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

- o Allegato 1: "*Relazione istruttoria*";
 - o Allegato 2: "*Parere del Comitato Reg.le di VIA*" - prot. n. AOO_089/10244 del 26.10.2017;
 - o Allegato 3: "*Verbale CdS del 09.04.2017*" - di cui alla nota prot. n. AOO_089/3730 del 11.04.2018.
- **di non rilasciare**, relativamente al progetto in epigrafe, presentato da GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl, sede legale in Via Marco Pacuvio n.23 -72100 Brindisi (BR), ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e richiamate le disposizioni di cui all'art.14 co.1 della



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

#

L.r.11/2001, **Autorizzazione Integrata Ambientale** in conformità al seguente Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

- **Allegato 4: "Determinazione AIA"** rilasciata con D.D. 77 del 05.12.2018 dal Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Brindisi e notificata con nota prot. n. 36704 del 07.12.2018.
- **di rilasciare**, relativamente al progetto in epigrafe, presentato da GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl, sede legale in Via Marco Pacuvio n.23 -72100 Brindisi (BR), ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia del D.Lgs. 152/2006 e richiamate le disposizioni di cui all'art.14 co.1 della L.r.11/2001, **Accertamento di Compatibilità Paesaggistica**, in conformità al seguente Allegato 5, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
 - **Allegato 5: "Accertamento di compatibilità paesaggistica"** - rilasciato con prot. n. AOO_145/2937 del 09.04.2018 dalla Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia;
- **di precisare che il presente provvedimento:**
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl, sede legale in Via Marco Pacuvio n.23 -72100 Brindisi (BR)
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Comune di San Pancrazio Salentino;
 - Provincia di BR;
 - Asl BR;
 - ARPA Puglia - DAP BR;
 - Autorità di Bacino della Regione Puglia;
 - Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia;
 - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di LE, BR e TA;
 - Consorzio ASI BR;
 - Comando dei Vigili del Fuoco di BR;
 - Acquedotto Pugliese;
 - ATO BR;
 - Sezioni/Servizi Regionali:
 - Vigilanza Ambientale;
 - Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

#

- Risorse Idriche;
- Ciclo rifiuti e bonifica;
- Difesa del suolo e Rischio Sismico;
- Urbanistica;
- Servizio Provinciale Agricoltura di Brindisi.

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile dell'Istruttoria

ing. L. Tornese



**REGIONE
PUGLIA**


DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

#

Della presente Determinazione, redatta in duplice originale, composta da n. 13 facciate, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 21 facciate, l'Allegato 2 composto da 18 facciate, l'Allegato 3 composto da 6 facciate, l'Allegato 4 composto da 19 facciate, l'Allegato 5 composto da 6 facciate, , per un totale di 83 (ottantatre) pagine, viene iniziata la pubblicazione all'Albo istituito presso l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Sezione Autorizzazioni Ambientali via Gentile, 52, Bari (BA), per 10 (dieci) giorni consecutivi, lavorativi, a partire dal

07/01/2019.

Il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 c. 3 del DPGR n. 161 del 22/02/2008 viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it.

Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali
Il presente atto originale, composto da n. 83 (ottantatre) facciate, è depositato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente via Gentile, 52 - Bari (BA). Bari <u>07/01/2019</u>
Il Responsabile 

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente a.i. dell'Ufficio, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Sezione Autorizzazioni Ambientali, via Gentile, 52, Bari (BA), per 10 (dieci) giorni consecutivi, lavorativi, a partire dal 07/01/19 al _____.

Il funzionario addetto alla pubblicazione
Sig. Carlo Tedesco

La P.O. AA.GG.
(Sig. Mario Mastrangelo)



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

ALLEGATO 1

GIUSEPPE VETRUGNOAMBIENTE Srl – San Pancrazio S.no (BR)

*Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione
trasferimento FORSU*

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Procedimento: ID_VIA 229: Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 e art. 10 co.2 del D.Lgs. 152/2006.

Progetto: Realizzazione impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione trasferimento FORSU, nel Comune di San Pancrazio S.no (BR), Zona PIP, Fg.27 p.le 147 - 149.

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. III p.ti m), n), o), q); All. IV p.ti s), t), z.a)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco A p.to A.1.g, A.2.f, A.2.h, A.2.m, A.2.n.
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. VIII, p.ti 5.1 lett. b), c), d) e IPPC 5.3 lett. a) e b)

Autorità Comp. D. Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III (VIA): Regione Puglia, Servizio VIA/VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali

D. Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III - bis (AIA): Provincia di Brindisi, Settore Ambiente Ecologia.

Proponente: GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl, sede legale in Via Marco Pacuvio n.23 - 72100 Brindisi (BR).

La presente è redatta sulla base delle scansioni procedurali agli atti del procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria.

ATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Con pec del 06.06.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. A00_089/7042 del 09/06/2016, il Proponente società GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl ha trasmesso, p.c. al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, l'istanza indirizzata per competenza al Servizio Ecologia - Gestione Rifiuti della Provincia di Brindisi, avente oggetto "*Richiesta di autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 per la realizzazione di un "impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e stazione di trasferimento forsu" in zona PIP nel Comune di San Pancrazio S.no (BR) fg. 27 p.celle 147-149. Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 12 aprile 2001, n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

s.m.i. (L.R. 14/06/2007, n.17, L.R. 03/08/2007, n.25, L.R. 31/12/2007, n.40)". Nel corpo della medesima istanza, il proponente riconduceva l'intervento alle categorie progettuali di cui agli allegati della L.R. 11/2001 e della Parte II del d.Lgs. 152-2006 di seguito elencate:

- L.R. 11/2001:
 - o A.2.h) stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno;
 - o A.2.m) impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B del d. lgs. 22/1997, punti D13, D14);
 - o A.2.n) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B, lettera D15 del d. lgs. 22/1997);
- D.Lgs. 152/2006, Parte II, Allegato III:
 - o m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - o n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 - o o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
 - o q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- D.Lgs. 152/2006, Parte II, Allegato IV:
 - o 7.z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. Con nota prot. n. AOO_089/7076 del 09.06.2016, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, rilevato - da una disamina preliminare della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di cui al punto precedente - la riconducibilità dell'intervento in epigrafe anche alle seguenti categorie progettuali:

- L.R. 11/2001:
 - o A.1.g) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti nell'allegato D del D.Lgs. n. 22/1997, mediante operazioni di cui all'allegato B (a esclusione dei punti D13, D14 e D15) e all'allegato C (lettera da R1 a R9) del D.Lgs. n. 22/1997;
- D.Lgs. 152/2006, Parte II, Allegato VIII - Categorie di attività di cui all'art.6 co.13:



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

- 5.1.lett. b), c), d);
- 5.3. lett. a) e b).

ha informato il Proponente e la Provincia di Brindisi della necessità di espletare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 e smi, al fine della realizzazione dell'intervento proposto:

- la procedura di valutazione di impatto ambientale, avente quanto Autorità competente ex art. 5 co.1 lett.p) del D.Lgs. 152/2006 la Regione Puglia, Servizio VIA e VinCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia);
- la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, avente quale autorità competente la Provincia di Brindisi;
- della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, avente quale autorità competente il Servizio "Attuazione pianificazione paesaggistica" della Sezione "Assetto del Territorio" della Regione Puglia.

Con la medesima nota, pertanto, il Servizio VIA/VinCA della Regione Puglia, ha invitato il Proponente a trasmettere la documentazione ivi elencata, finalizzata al perfezionamento dell'istanza ed al conseguente avvio del procedimento ex art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 e art. 10 co.2 del D.Lgs. 152/2006, per il conseguimento, nell'ambito del procedimento di VIA, dell'autorizzazione integrata ambientale e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del d.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001.

3. Con istanza depositata in data 13.09.2016 presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, acquisita in atti con prot. n. AOO_089/10513 del 15.09.2016, avente ad oggetto *"Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU, Comune di San Pancrazio s.no (BR), Zona PIP, Fg. 27 p.le 147-149 - TRASMISSIONE ISTANZA"*, il Proponente GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl, con sede legale in Brindisi, alla via M. Pacuvio n.23, ha richiesto *"l'espressione di parere connesso alla procedura coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale (ex art. 22 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (ex art. 29-ter D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)"*, trasmettendo in allegato la documentazione di seguito elencata, a cui riferiscono le determinazioni del procedimento in epigrafe:

- Rel.01- Studio di Impatto Ambientale;
- Rel.02 - Relazione Tecnica;
- Rel.02A - Schede IPPC AIA;
- Rel.03 - Piano di monitoraggio e controllo;
- Rel.04 - Verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento;
- Rel.05 - Sintesi non tecnica;
- Rel.06 - Relazione acque meteoriche;
- Rel.07 - Studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- Rel.08 - Valutazione previsionale dell'impatto acustico;
- Rel.09 - Relazione geologica ed idrogeologica;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

- Rel.10 - Relazione paesaggistica;
- Rel.11- Documentazione fotografica;
- Tav.01-Inquadramento ambientale CTR- ORTOFOTO -I.G.M.;
- Tav.02 -Inquadramento ambientale PPTR;
- Tav.03 -Inquadramento ambientale PAI- PTA;
- Tav.04 - Planimetria generale;
- Tav.04a - Particolari costruttivi;
- Tav.04b - Particolari costruttivi;
- Tav.05 - Planimetria emissioni in atmosfera;
- Tav.06 - Planimetria acque meteoriche;
- Tav.06a - Planimetria acque meteoriche - particolari;
- Tav.07 - Planimetria emissioni sonore;
- Tav.08 - Planimetria layout rifiuti;
- Tav.09 - Carta dell'uso del suolo;
- Doc.01 - Documentazione amministrativa;
- Doc.02 - Documentazione urbanistico-edilizia,
- Doc.03 -Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica art. 9 NTA PPTR;
- Doc.04 - Elenco pareri, nulla osta, autorizzazioni da acquisire;
- Doc.05 - Calcolo oneri istruttori;
- Copia digitale della documentazione presentata (CD);
- Fotocopia Carta Identità.

4. Con nota prot. n. 48/3 del 27.07.2016, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto, ha richiesto che *"che il progetto venga integrato sia in forma cartacea sia su supporto informatico"*, sospendendo *"a tutti gli effetti di legge"* la pratica *"in attesa dell'invio della documentazione richiesta"*.

5. Con nota prot. n. AOO_089/10947 del 28.09.2016, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, rilevata la non procedibilità dell'istanza trasmessa dal Proponente, ha invitato lo stesso a provvedere al relativo perfezionamento, tramite la trasmissione della documentazione di seguito elencata:

- Certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie di cui all'art. 9 ed Allegato 1 della L.R. 14 giugno 2007 n.17,
- attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul BUR Puglia, avente i contenuti indicati dall'art.11 comma 2 della L.R. 11/2001 e smi e l'attestazione delle avvenute pubblicazioni ex art. 24 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- il comunicato di avvenuta trasmissione del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e degli elaborati previsti dal Titolo III – bis del D.Lgs.152/2006 e smi, da predisporre conformemente all'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e sm, per la sua pubblicazione sul sito web della Regione Puglia - Portale Ambiente;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del responsabile dello Studio di Impatto Ambientale, attestante la veridicità ed esattezza delle informazioni fornite.

Con la medesima nota, il Proponente è stata inviato, ove non avesse già provveduto, ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art.23 co.3 e dell'art. 25 co.3 del D.Lgs. 152/2006, nonché a provvedere alle pubblicazioni di cui all'art. 24 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 3 co.5 e art.11 co.2 della L.R. 11/2001.

6. Con nota prot. n. 6448 del 08.11.2016, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto, ha informato "*di non potersi esprimere nel merito*" del progetto "*ID-VIA 229 Giuseppe Vetrugno Ambiente Srl-Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione trasferimento FORSU*", "*in quanto l'area è priva di qualsiasi tipo di vincolo secondo quanto riportato nella Parte Terza - Beni Paesaggistici del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".* Con la medesima nota, ha altresì rappresentato che "*sull'area in oggetto sono stati realizzati concessioni/autorizzazioni edilizie in periodi antecedenti con titoli abilitativi legittimi come si riscontra dalle certificazioni negli atti del progetto*" e pertanto "*vista anche la compatibilità paesaggistica, questa Soprintendenza per quanto evidenziato ritiene di non esprimersi sul progetto come già precedentemente evidenziato. Si suggerisce in ultime analisi di provvedere a mitigare le nuove infrastrutture e strutture e quelle già in sito, secondo quanto riportato nelle linee guida 4.4.2 allegata al PPTR.*"

7. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 11.11.2016, il Comune di San Pancrazio Salentino ha deliberato di "*APPROVARE la relazione del 04.11.2016, presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, in seguito all'esame del progetto di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU nel Comune di San Pancrazio Sal.no (BR), in zona PIP, sul lotto identificato catastalmente al foglio 27, particelle 147-149, della superficie di mq. 5.128, depositato dalla ditta GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE SRL, per l'espressione di parere connesso alla procedura coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale (ex art. 22 D. Lgs. 1.52/2006 e ss.mm. ii.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (ex art. 29-ter D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.); CONDIVIDERE i presupposti, l'analisi e le conclusioni riportate nella relazione in data 04.11.2016, presentata dall'arch. Cosimo Stridi, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune; DARE ATTO che la relazione in data 04.11.2016, presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune viene allegata al presente atto, perché ne faccia parte integrante e sostanziale*". Nelle conclusioni della Relazione - Parere avente ad oggetto "*Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU, Comune di san Pancrazio S.no (BR), Zona PIP Fg.27 p.lle 147-149*", allegata, per farne parte integrante, alla Deliberazione del Consiglio Comunale, è riportato quanto segue:

"1. Aspetti urbanistico - edilizi

Esaminato con attenzione il progetto, valutati gli atti ad esso connessi sia sotto il profilo urbanistico sia sotto quello edilizio, il parere non può che essere negativo per le seguenti motivazioni:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

1.1 Il tipo di attività che si intende realizzare all'interno dell'area PIP, "stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali (pericolosi e non) e stazione di trasferimento FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano)", è in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal Piano approvato con delibera di C.C. n. 45 del 6 dicembre 2000, che è stato redatto per favorire lo sviluppo e il riordino delle attività industriali, artigianali, commerciali e del settore primario (trasformazione di prodotti agricoli), concetto ribadito anche all'art. 1 del Regolamento per l'assegnazione delle aree PIP, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 12 dicembre 2000;

1.2 Secondo quanto stabilito dagli articoli 14 e 18 del succitato regolamento, ribadito negli articoli 14 e 18 del contratto di cessione del suolo, rep. n. 1999 del 30 gennaio 2009, non è consentita la modifica della destinazione d'uso dell'area, quale risulta dagli atti di cessione e dalle correlate concessioni edilizie (attuali Permessi di Costruire) rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica: i Permessi di Costruire rilasciati alla ditta Giuseppe Vetrugno Ambiente s.r.l., infatti, sono finalizzati alla delocalizzazione dell'azienda, ovvero, alla realizzazione di deposito di mezzi di trasporto con annessi Uffici, laboratori ed alloggio custode; l'eventuale modifica della destinazione d'uso dell'area interessata comporterebbe la revoca degli atti di cessione delle aree per inadempimento contrattuale.

2. Aspetti ambientali e di sicurezza

2.1 Il suolo su cui si vuole realizzare l'impianto confina con la Strada Statale 7 Ter, la quale è individuata come area facente parte di "ulteriori contesti", come definiti dall'art. 143, comma 1, letto e) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., riportati all'art. 85, comma 4 delle N.T.A. del PPTR come "coni visuali", ai sensi dell'art. 88 comma 1 e comma 2 lettera a3) delle N.T.A. del PPTR, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176, la realizzazione dell'impianto destinato al recupero dei rifiuti non è ammissibile.

2.2 Il traffico veicolare che investe il Comune di San Pancrazio Salentino, non essendo il centro dotato di una circonvallazione, è attualmente assorbito quasi esclusivamente dalla S.S. 7 ter che collega Lecce a Taranto. Quest'ultima, essendo la Via centrale del Paese, non sarebbe in grado di smaltire altro traffico di attraversamento, che dovrebbe essere anzi limitato il più possibile per consentire ai cittadini che la percorrono di trovare un ambiente meno inquinato e più sicuro. Poiché il quantitativo di Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano - pari a 45.000 t/anno - che l'impianto di trasferimento intende trattare corrisponde al quantitativo di FORSU prodotto da tutti i Comuni della Provincia di Brindisi (dato rilevato dal portale ambiente della Regione Puglia), una movimentazione del genere comporterebbe un notevole incremento del transito veicolare di mezzi di trasporto di rifiuti proprio attraverso la via principale citata, con notevole incremento di rumore e inquinamento atmosferico, nonché una diminuzione della sicurezza per i cittadini che la percorrono.

2.3 Il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, approvato con Deliberazione n. 2668 del 28.12.2009, pubblicata sul BURP n. 16 del 26.01.2010 e ss.mm.ii., individua quali sono i criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi. La localizzazione dell'impianto in questione è in contrasto con detti criteri.

Si riportano, pertanto, di seguito i vincoli più significativi, in base a differenti comparti ambientali, per i quali l'impianto non può essere ubicato nell'area PIP in oggetto:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

- *a sud dell'area oggetto d'intervento vi è un'azienda agrituristica, denominata "Torre Vecchia", dove insistono coltivazioni arboree DOP e IGP e prodotti ottenuti con tecniche dell'agricoltura biologica, oltre ad un allevamento di bestiame;*
- *la caratteristica fisica dell'area PIP è di tipo carsico, all'interno di essa vi sono piccoli inghiottitoi, debitamente salvaguardati nella fase di definizione dell'area, che consentono il deflusso delle acque meteoriche ricadenti sulle zone non soggette alla edificazione, ma insistenti nell'area PIP;*
- *infine, nelle immediate vicinanze vi è la vecchia zona industriale all'interno del quale vi sono, annesse alle attività, le residenze dei titolari e/o dei custodi.*

Da tutto quanto innanzi esposto, appare evidente che l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU che si vuole realizzare nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), in Zona PIP, sul lotto identificato catastalmente al Fg. 27 p.lle 147-149, non può essere realizzato, pertanto questo ufficio esprime parere urbanistico - edilizio **NEGATIVO."**

8. Con nota trasmessa in data 16.11.2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12595 del 17.11.2016, il Gruppo Consiliare comunale Movimento 5 Stelle San Pancrazio Salentino ha inviato le proprie osservazioni, rese disponibili per la relativa consultazione sul Portale web Ambiente della regione Puglia, ai sensi dell'art. 24 co.10 del D.Lgs. 152/2006.

9. Con nota prot. n. 641/16/DIR del 28.11.2016, trasmessa a mezzo pec il 28.11.2016 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13063 del 29.11.2016, il Proponente ha trasmesso copia del pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a €100,00, non accompagnata dalla "attestazione relativa al valore delle opere". In premessa alla richiamata nota, il Proponente ha dichiarato di aver già trasmesso con nota del 08.11.2016 "la documentazione richiesta ai fini del perfezionamento della pratica in istruttoria (ID_VIA_229)".

10. Con nota prot. n. AOO_089/13011 del 29.11.2016, il Servizio VIA/VinCA della Regione Puglia, richiamate le precedenti note prot. n. AOO_089/7076 del 09.06.2016 e n. AOO_089/10947 del 28.09.2016, ha informato il Proponente che qualora non avesse trasmesso, entro il termine perentorio di 10 giorni, quanto richiesto ai fini del perfezionamento dell'istanza, la stessa - senza ulteriore comunicazione - si sarebbe considerata ritirata ai sensi dell'art.23 co. 4 del D.Lgs. 152/2006.

11. Con nota prot. n. 643/16/DIR del 30.11.2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13267 del 05.12.2016, il Proponente ha comunicato di aver già dato riscontro a quanto richiesto dal Servizio VIA/VinCA con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 08.11.2016 e successiva nota prot. n. 641/16/DIR del 28.11.2016. In allegato alla medesima nota ha trasmesso:

- nota prot. n. 641/16/DIR del 28.11.2016 con relativo allegato (Attestazione avvenuto pagamento "oneri accessoria VIA - IDVIA 229" pari a € 100,00);



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

- estratto del BUR Puglia, n. 107 del 22.09.2016, a dimostrazione dell'avvenuto "Avviso di deposito istanza procedura di valutazione impatto ambientale e AIA" - Società Vetrugno AmbienteE;
- la pagina del quotidiano "la Gazzetta del Mezzogiorno", pag. Il Brindisi Primo Piano, del 29.09.2016 a dimostrazione dell'avvenuto "Deposito istanza per l'avvio di un procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 22 D. Lgs. 152/2006 e Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 relativo all'impianto per l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e stazione di trasferimento FORSU - San Pancrazio Salentino";
- una fotografia della pagina dell'Albo Pretorio on-line del comune di San Pancrazio Salentino, a dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione - con repertorio n. 0001177 del 14.09.2016 - dell'avviso di "Deposito istanza per l'avvio di un procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 22 D. Lgs. 152/2006 e Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 relativo all'impianto per l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e stazione di trasferimento FORSU - San Pancrazio Salentino";
- l'avviso di Deposito istanza: "Deposito istanza per l'avvio di un procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 22 D. Lgs. 152/2006 e Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 relativo all'impianto per l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e stazione di trasferimento FORSU - San Pancrazio Salentino";
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del responsabile dello Studio di Impatto Ambientale inerenti la veridicità delle informazioni e dei dati contenuti nello SIA.
- copia del bonifico effettuato a favore della Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia, pari a €2.500,00, per gli oneri istruttori AIA;
- la nota del 20.10.2016 del Proponente Vetrugno Ambiente di riscontro alla nota prot. n. AOO_089/10947 del 28.09.2016 del Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia;
- le ricevute di trasmissione e consegna delle pec di trasmissioni della nota di cui al p.to precedente.

12. Con nota prot. n. AOO_09/13633 del 15.12.2016, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, rilevato il non pervenimento presso il proprio protocollo, come riscontrabile dalle relative ricevute di trasmissione e consegna, della comunicazione del Proponente del 08.11.2016 e rilevato, altresì, che:

- il Proponente non aveva provveduto a trasmettere la richiesta "attestazione relativa al valore delle opere";
- il provvedimento da emettersi sulla scorta dell'istanza in atti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 14 co.1 lett.b) della L.R. 11/2001 e dell'art. 10 co.2 del D.LGs. 152/2006, avrebbe costituito autorizzazione per la realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto, finalizzato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

ha invitato il Proponente, con riferimento a quanto disposto dall'Allegato 1 p.ti 1 e 3 della L.R. 17/2017, ad integrare gli oneri istruttori versati, trasmettendo attestazione relativa al valore delle opere e copia del versamento degli oneri istruttori versati ad integrazione di quanto già pagato.

13. Con nota prot. n.710/16/DIR del 20.12.2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13803 del 21.12.2016, il Proponente ha ottemperato a quanto richiesto con nota prot. n. AOO_089/13633 del 15.12.2016.

14. Con nota prot. n. AOO_089/13926 del 23.12.2016, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, rilevato che a valle delle integrazioni trasmessa dal Proponente, l'istanza depositata in data 13.09.2016, di cui al p.to 3 della presente relazione, poteva ritenersi procedibile, ha comunicato al Proponente ed agli Enti ed Amministrazioni di cui all'art. 25 co.3 del D.Lgs. 152/2006, l'avvio del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ex art. 14.1 della L.R. 11/2001 e dell'art. 10.2 del D.Lgs. 152/2006, rendendo noto le informazione di cui all'art. 8 della L. 241/1990. Con la medesima nota, ai sensi dell'art. 15 co.1 della L.R. 11/2001 e art. 14 comma 4 e art.14 - ter della L. n. 241/90 e s.m.i ha indetto Conferenza di Servizi, convocando Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento per il giorno 17.01.2017 presso la sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

15. Con nota prot. n. AOO_089/13936 del 23.12.2016, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, al fine di assicurare la piena efficacia dei disposti di cui all'art. 3 della L.R. 11/2001, richiamato il co.2 del medesimo art. della L.R., ha comunicato l'avvenuto avvio del procedimento in epigrafe. Con la medesima nota, i destinatari sono stati invitati a dare massima diffusione della comunicazione ivi riportata, ricordando che, ai sensi dell'art. 24 co.4 del D.Lgs. 152/2006, *"chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi"*.

16. Con nota prot. n. 14920 del 28.12.2016, il Comando dei Vigili del Fuoco Brindisi, Unità Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria, ha rappresentato che *"Per il procedimento in itinere, allo stato, non vi sono precedenti che attestino che la ditta oggetto ricada tra quelle soggette al controllo del CNVVF, ai sensi dell'allegato al D.P.R. 01/08/2011 n. 151. In caso affermativo, la suddetta ditta dovrà presentare a questo Comando, per il tramite del SUAP di competenza, istanza di valutazione progettuale ex art. 3 del D.P.R. n. 151/'11 se di Categoria B o C, ovvero, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ex art. 4 del D.P.R. n. 151/'11, se di Categoria A al sopra citato allegato al D.P.R. n. 151/'11. Si resta in attesa di sollecito riscontro comunicando che, in difetto, non si parteciperà alla C.d.S. in oggetto."*

17. Con nota prot. n.AOO_180/945 del 10.01.2017, il Servizio Provinciale Agricoltura Brindisi della Regione Puglia ha trasmesso il proprio parere di competenza, informando di essere competente *"in materia di svellimento di alberi di ulivo, quindi, qualora ciò si rendesse necessario nel corso dell'implementazione delle opere in oggetto, occorrerà preliminarmente acquisirne l'autorizzazione secondo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

- *Legge 144/51 "Divieto di abbattimento di alberi di olivo";*
- *Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".*

18. Con nota prot. n. 1400 del 16.01.2017, la Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia ha richiesto *"di valutare il radicamento della competenza AIA ai sensi di quanto previsto"* dall'art.13 della L.R. 24/2010 e dell'art.1 della L.R. 3/2014. Con la medesima nota ha trasmesso:

- "1. osservazioni del dott. geol. G. Luparelli, acquisite via pec il 04/10/2016;*
- 2. osservazioni del gruppo consiliare del movimento 5 stelle di S. Pancrazio Salentino, protocollate presso il comune di S. Pancrazio il 10/11/2016 e acquisite con pec del 13/11/2016;*
- 3. osservazioni di alcuni cittadini residenti in S. Pancrazio Salentino acquisite al prot. 45637 del 10/11/2016."*

19. In data 17.01.2017, si è svolta Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. AOO_089/392 del 17.01.2017, a conclusione della quale, in considerazione delle richieste di chiarimenti ed integrazioni emerse, il Proponente è stata invitata a fornirvi riscontro nel termine di 60 giorni, con sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 23 co.4 del D. Lgs. 152/2006. Durante lo svolgimento dei lavori:

- è stato acquisito il parere ARPA Puglia DAP BR, prot. n. 2051 del 16.01.2017;
- il Proponente ha depositato copia dell'avvenuto deposito della documentazione, completa di timbro di arrivo, richiesta dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto con nota prot. n. 48/3 del 27.07.2016;
- con riferimento alla nota del Servizio Provinciale Agricoltura Brindisi della Regione Puglia prot. n. AOO_180/945 del 10.01.2017, il Proponente ha dichiarato l'assenza di interferenze tra le opere di impianto ed alberature;
- con riferimento ai contenuti della D.D. n.50 del 11.11.2016 del Comune di San Pancrazio Salentino, il Proponente ha depositato copia del relativo ricorso trasmesso al TAR;
- in merito alla richiesta della Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, giusta nota prot. n. 1400 del 16.01.2017, il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha rappresentato che *"essendo il quantitativo di FORSU pari a 45.000t contro i 142.000t di rifiuti speciali, la competenza AIA rimane incardinata, ai sensi della L.R. 3/2014, presso la Provincia di Brindisi"*.

20. Con nota prot. n. AOO_089/392 del 17.01.2017, il verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 17.01.2017 è stata trasmessa a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

21. Con nota prot. n. AOO_079/400 del 17.01.2017, il Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso della Regione Puglia ha attestato *"che dagli atti delle verifiche demaniali esistenti attualmente in Ufficio non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg.27 p.lle 147-149"*.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

22. Con nota prot. n. 3935 del 24.01.2017, ARPA Puglia DAP BR ha trasmesso un'integrazione al precedente parere trasmesso con nota prot. n. 2051 del 16.01.2017, rappresentando la necessità di ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

23. Con nota prot. n. AOO_089/760 del 26.01.2017, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo la nota ARPA Puglia DAP BR prot. n. 3935 del 24.01.2017.

24. Con nota prot. n. 1462 del 06.02.2017, Autorità di Bacino della Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, comunicando *"che dalla verifica della documentazione desunta dal portale regionale non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento"*.

25. Con nota del 17.03.2017, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa, parte integrante della documentazione a cui si riferiscono le determinazioni finali del procedimento:

- Rel. 02A - Schede IPPC AIA_rev1;
- Rel. 03 - Piano di Monitoraggio e Controllo_rev1;
- Rel. 07 - Studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera_rev1;
- Rel. 12 - Riscontro osservazioni enti - CdS;
- Rel. 12A - Matrice di impatto ambientale;
- Osservazioni/Controdeduzioni parere Comune di San Pancrazio S.no;
- Tav. 10 - Viabilità;
- Tav. 08 - Layout rifiuti_rev1;
- Calcoli strutturali a firma dell'Ing. Antonio Gennaro
 - a. progetto strutturale vasca contenimento serbato liquidi_oli :
 - Piano di manutenzione
 - Relazione di accettabilità dei risultati
 - Relazione di calcolo e relazione tecnica
 - Relazione geologica ed idrogeologica
 - Relazione geotecnica
 - Relazione sui materiali
 - Tabulati di calcolo
 - TAV. N.1 - Fondazione e pareti laterali
 - TAV. U2_ Vasca contenimento serbatoi liquidi-oli
 - b. progetto strutture n.2 vasche raccolta eluati e colatici
 - Piano di manutenzione vasca eluati
 - Relazione di accettabilità dei risultati
 - Relazione tecnica generale e di calcolo
 - Relazione geologica ed idrogeologica
 - Relazione geotecnica
 - Relazione sui materiali
 - Tabulato di calcolo
 - TAV. 1_Fondazioni pareti laterali e soletta di copertura



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

- TAV. U1I_Vasca raccolta eluati e colaticci.

26. Nella seduta del 20.06.2017, il Comitato Reg.le VIA, con parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6137 del 20.06.2017, ha evidenziato la necessità di ricevere i chiarimenti ed le integrazioni ivi specificati, subordinando le proprie determinazioni alla acquisizione della relativa documentazione.

27. Con nota prot. n. AOO_089/6266 del 23.06.2017, come rettificata con nota prot. n. AOO_089/8196 del 24.08.2017, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo il parere del Comitato Reg.le VIA prot. n. AOO_089/6137 del 20.06.2017, sospendendo, ai sensi dell'art. 26 co.3 del D. Lgs. 152/2006 e smi, i termini del procedimento nelle more della trasmissione integrativa ivi richiesta.

28. Con nota prot. n. AOO_089/8796 del 15.09.2017, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha sollecitato la trasmissione della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. AOO_089/6266 del 23.06.2017, rappresentando che qualora il Proponente non avesse provveduto alla relativa trasmissione nel termine di 15 giorni, a norma di quanto previsto dall'art. 26 co.3 ter del D. Lgs. 152/2006 in vigore, non si sarebbe dato seguito all'ulteriore corso della valutazione e l'istanza sarebbe stata ritenuta archiviata.

29. Con nota prot. n. 480/17/DIR del 29.09.2017, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa di seguito elencata, parte integrante della documentazione cui si riferiscono le determinazioni finali del procedimento:

- Rel.13 - Riscontro Osservazioni Regione Puglia, Settembre 2017;
- Piano di Emergenza, Settembre 2017.

30. Nella seduta del 26.10.2017, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10244 del 26.10.2017, ritenendo che "il Proponente abbia:

- riscontrato completamente rispetto d alcuni punti (ad esempio 1-2-3-4-5-6-7b-7c,12);
- riscontrato parzialmente o in maniera insoddisfacente a tutti gli altri".

Si ritiene, in particolare, che rimangano due questioni importanti e critiche che non sono state opportunamente descritte negli elaborati progettuali:

1) le attività di miscelazione, anche se non in deroga e quindi tra rifiuti non pericolosi, devono essere autorizzate. Tuttavia per poter autorizzare la miscelazione di rifiuti e necessario accertare la loro compatibilità chimico-fisica con apposite analisi di laboratorio e ricette-tipo, che il proponente non ha fornito neanche nel riscontro;

2) rispetto al punto 11 della richiesta di integrazione, che chiedeva "una dettagliata descrizione delle operazioni effettuate su ciascuna categoria omogenea di rifiuti, in cui si descriva in che cosa consistono le singole operazioni (D9, D13, D14, R 12) di cui si chiede l'autorizzazione, nonché gli strumenti impiantistici e/o eventuali reagenti che si prevede di utilizzare" il proponente si è limitato a far riferimento alle linee guida della provincia di Verona, senza

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

descrivere nella specifico le attività che ha intenzione di eseguire in impianto su "ciascuna categoria omogenea di rifiuti", come richiesto.

Si ritiene in questa sede, che tali mancanze siano da colmare e pertanto il Comitato VIA, pur esprimendo parere favorevole sotto il profilo strettamente ambientale, ritiene che le dette integrazioni siano da trasmettere per il prosieguo della procedura AIA alla competente Provincia di Brindisi, alle cui prescrizioni ed indicazioni il proponente dovrà adeguarsi al fine della piena validità della procedura."

31. Con nota prot. n. AOO_089/10244 del 02.11.2017, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha trasmetto a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento il parere espresso nella seduta del 26.10.2017 dal Comitato Reg.le VIA.

32. Con nota prot. n. 543/DIR del 07.11.2017, il Proponente, ai sensi dell'art. 15 co.3 della L.R. 11/2001 e smi, ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere del Comitato Reg.le VIA prot. n. AOO_089/10244 del 26.10.2017, parte integrante della documentazione cui si riferisce la determinazione per il procedimento.

33. Con nota prot. n. AOO_089/10669 del 10.11.2017, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha convocato Conferenza di Servizi per il giorno 30.11.2017.

34. Con nota prot. n. 0135289 del 17.11.2017, Acquedotto Pugliese ha informato che "*dai documenti esaminati e dai sopralluoghi effettuati, è emerso che il progetto non interferisce con le nostre infrastrutture idriche e fognanti. Pertanto si esprime parer favorevole all'impianto in oggetto*".

35. Con nota prot. n. AOO_089/11222 del 23.11.2017, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha comunicato il differimento della data di svolgimento della Conferenza di Servizi dal 30.11.2017 al 11.12.2017.

36. Con nota prot. n. 0014186 del 28.11.2017, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi - Ufficio Prevenzione Incendi, ha confermato il proprio parere espresso con precedente nota prot. n. 14920 del 28.12.2016.

37. Con nota prot. n.74505 del 06.12.2017, ARPA PUGLIA ha trasmesso il proprio contributo istruttorio evidenziando la necessità, per le motivazioni e considerazioni ivi riportate, che il Proponente provvedesse ad integrare la documentazione relativamente ai punti 1), 2), 3) e 4) descritti nel parere. Con la medesima nota, ARPA PUGLIA ha ricordato "*che il proponente dovrà comunque attenersi scrupolosamente a quanto già in precedenza prescritto per le varie matrici ambientali di cui ai pareri n.00002051 del 16.01.2017 e n. 00003935 del 24.01.2017*".

38. Con nota prot. n. 37987 del 11.12.2017, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia ha evidenziato che "*preso atto del parere urbanistico edilizio negativo espresso dal Comune di S. Pancrazio Salentino con D.C.C. n.50 del 11.11.2016, in assenza quindi del titolo*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

abilitativo edilizio ed urbanistico rilasciato dall'organo competente, non è possibile rilasciare un provvedimento favorevole di AIA.

Infine, nel merito dell'istruttoria tecnica finalizzata a valutare gli aspetti attinenti le condizioni di esercizio dell'installazione, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si evidenzia che, nonostante le richieste di integrazioni formulate con il parere del Comitato VIA regionale reso in data 20/06/2017, non risulta che il proponente abbia fornito un riscontro sufficientemente dettagliato - come tra l'altro evidenziato anche dal successivo parere del Comitato VIA regionale reso nella seduta del 26/10/2017 - in particolare con riferimento ai seguenti principali aspetti:

- non è possibile evincere con sufficiente chiarezza per ogni tipologia di rifiuto che si chiede di gestire, quali attività saranno eseguite, con quali macchinari ed eventualmente con l'utilizzo di quali sostanze/reagenti. A solo titolo di esempio, per l'operazione D9, la descrizione fornita risulta contraddittoria tra i vari elaborati: nelle ultime integrazioni del novembre 2017 il proponente la definisce come una semplice operazione di compattamento e imballaggio da eseguire solo su rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento; tuttavia tale definizione risulta in contrasto con quanto previsto nella tabella in cui si elencano i codici CER e relative operazioni da autorizzare: Il proponente chiede infatti l'autorizzazione ad eseguire l'operazione D9 su apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori usa, sia classificate come rifiuto pericoloso che come rifiuto non pericoloso (CER 160214, 160211*, 160213*, 200135*);*
- il proponente non ha fornito alcuna indicazione di dettaglio sull'operazione di miscelazione, sia finalizzata allo smaltimento che al recupero - da eseguirsi solo su rifiuti non pericolosi - relativamente alla compatibilità chimico-fisica dei rifiuti da miscelare, le ricette tipo, la possibile produzione di emissioni e calore che determinino la necessità di impianti specifici a presidi ambientali e di sicurezza dedicati, rimandando esclusivamente a documenti di carattere generale (come le Linee guida della Regione Lombardia, a della Regione Lazio) e a una fase di definizione successiva all'autorizzazione;*
- rispetto alla possibile produzione di emissioni in atmosfera, ed in particolare di emissioni odorigene legate alle operazioni di trasferta della forsu, si ritiene che le soluzioni prospettate dal proponente (impianto di nebulizzazione e biofiltro di 50 m³, dimensionato per garantire un ricambio d'aria pari a 2,5 vol/h) in assenza di altri interventi strutturali (quali ad esempio la presenza di camere di compensazione e portoni a chiusura automatica) siano insufficienti a garantire una elevata tutela della matrice ambientale interessata;*
- in assenza delle informazioni di cui ai punti precedenti, non è possibile esprimersi circa l'adeguatezza del Piano di Monitoraggio e Controllo al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale. "*

In conclusione, a fronte di una proposta progettuale sviluppata in modo alquanto superficiale in riferimento alla gestione di alcune operazioni e tipologie di rifiuti che necessitano di una descrizione molto particolareggiata per garantire la sicurezza degli operatori ed una sufficiente tutela dell'ambiente e della salute pubblica, si ritiene che l'assenza degli elementi sopra richiamati non consentano di poter definire una completa e positiva istruttoria tecnica finalizzata al rilascio di un parere/provvedimento di Autorizzazione Integrita Ambientale.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

39. Con nota prot. n. 13093 del 11.12.2017, il Comune di San Pancrazio Salentino - Ufficio Tecnico Comunale ha espresso il proprio parere negativo sul progetto per le considerazioni e motivazioni ivi riportate ed ha reiterato il parere negativo sotto il profilo urbanistico/edilizio già reso con atto n. 50 del 11.11.2016.

40. In data 11.12.2017 si è svolta Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. AOO_089/12011 del 12.12.2017, trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ad esito della quale:

- il Proponente, in considerazione dei parere acquisiti in atti del procedimento e delle criticità sotto il profilo progettuale e documentale rilevate, ha richiesto ed ottenuto 60 giorni al fine di fornire documentazione integrativa utile a superare le criticità evidenziate;
- l'amministrazione provinciale di Brindisi ha chiesto *"se il procedimento in questione debba ritenersi concluso, chiedendo eventualmente non lo fosse, di convocare direttamente il Sindaco del Comune interessato a norma di quanto previsto dall'art. 29 quater co. 5 e co.6"*.

41. Con nota prot. n. 080/18/DIR del 10.02.2018, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa, parte integrante degli elaborati cui fanno riferimento le determinazioni del procedimento:

- o Rel. 02_AIA_Rev.01.pdf;
- o Rel. 02A_schede I_AIA_Rev.02.pdf;
- o Riscontro_Osservazioni_Arpa_Puglia.pdf;
- o TAV_08_Planimetria - Layout rifiuti_Rev.2.pdf;
- o Relazione tecnica e processo di miscelazione.pdf;
- o Ricette tipo per la miscelazione.pdf;
- o Parere Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi Prot. Dipvvf.COM-BR. REGISTRO UFFICIALE.U. 0001567 del 10/02/2018.pdf.

42. Con pec del 12.02.2018, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 081/18/DIR del 12.02.2018 inviando, ad integrazione di quanto trasmesso con nota prot. n. 080/18/DIR del 10.02.2018, la seguente documentazione integrativa, parte integrante degli elaborati cui fanno riferimento le determinazioni del procedimento:

- o Integrazione Riscontro Prot. n. 081.18.DIR 12.02.2018.pdf;
- o Rel. 03_PMeC_rev2.pdf.p7m.

43. Con nota prot. n. AOO_089/2206 del 06.03.2018, ha convocato ai sensi di quanto disposto dall'art.15 co.1 della L. R. 11/2001 Conferenza di Servizi ex art.14 co.2 della L. 241/1990 per il giorno 09/04/2018, invitando, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001:

- o la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, autorità competente AIA, a trasmettere il proprio provvedimento ed il nulla osta a che il provvedimento di VIA vi faccia luogo;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

- il Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica - Sezione Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, ai sensi dell'art.1 della L.R. 19/2015, a trasmettere il provvedimento di accertamento di Compatibilità Paesaggistica dal ed il nulla osta a che il provvedimento di VIA vi faccia luogo;
- ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, il sindaco a trasmettere le proprie eventuali prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente ad emettere il proprio parere per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

44. Con nota prot. n. 2813 del 09.03.2018, il comando Provinciale Vigili del Fuoco Brindisi ha comunicato di aver *"già espresso il previsto parere di competenza, ai solo fini antincendio, con propria nota prot. n. 1567 datata 10.02.2018"*, con la quale è stata rilevata la conformità alle norme di prevenzione incendi del progetto proposto dal Proponente, *"subordinatamente all'osservanza"* delle prescrizioni ivi riportate.

45. Con nota prot. n. 9939 del 26.03.2018, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, ha comunicato che avrebbe reso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi, convocata per il giorno 09/04/2018.

46. Con nota prot. n. 10007 del 27.03.2018, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha richiesto al Proponente il versamento del saldo degli oneri istruttori AIA.

47. Con nota prot. n.21616 del 05.04.2018, ARPA Puglia DAP Brindisi ha trasmesso il proprio parere/contributo istruttorio, a conclusione del quale *"si ricorda altresì che il proponente dovrà comunque attenersi scrupolosamente a quanto già in precedenza prescritto per le varie matrici ambientali di cui al parere n.2051 del 16.01.2017, n.3935 del 24.01.2017 e n.74505 del 06.23.2017. Altresì si chiede di rendere organica la documentazione del procedimento aggiornata agli esiti della CdS e all'osservazione degli Enti preposti."*

48. Con nota prot. n. AOO_145/2937 del 09.04.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, autorità competente in materia di Autorizzazione Paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e Compatibilità paesaggistica ex NTA del PPTR, ha emesso l'*"Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 e art.91 delle NTA del PPTR"* ritenendo che la Determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale *"possa assumere il valore di Accertamento di Compatibilità paesaggistica"* alle condizioni e prescrizioni ivi riportate.

49. Con nota prot. n. 11128 del 09.04.2018, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex L.R. 3/2014, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio ritenendo - per le motivazioni e considerazioni ivi riportate - di non poter definire una completa e favorevole istruttoria tecnica finalizzata al rilascio di un parere/provvedimento di autorizzazione Integrata Ambientale.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

50. In data 09.04.2018, si è svolta Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. AOO_089/3730 del 11.04.2018, durante la quale:

- il Proponente:
 - o con riferimento al diniego di cui alla D.C.C.50/2016 Comunale, ha ribadito di aver depositato ricorso al TAR, avverso le determinazioni ivi riportate ed ha depositato agli atti il ricorso già prodotto nella precedente Conferenza di Servizi, svolta in data 17.01.2017;
 - o ha rappresentato l'opposizione al parere della Provincia ed ai contenuti ivi riportati, riservandosi di produrre le proprie controdeduzioni;
 - o ha richiesto che il procedimento fosse sospeso sino alla sentenza pronunciata dal TAR;
- o il presidente della Conferenza:
 - o richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001, sulla scorta dei contenuti del parere della Provincia di Brindi - Servizio Ambiente ed Ecologia ed in particolare di quanto riportato a pag. 2 e 3 in merito alla D.C.C. 50/2016 del Comune di San Pancrazio Salentino ed all'attribuzione delle competenze dei differenti enti territoriali del richiamato parere, ha evidenziato che il provvedimento di VIA, senza l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia con proprio atto ai sensi della L.R. 3/2017, non avrebbe potuto farvi luogo;
 - o richiamate le disposizioni di cui alla L. 241/1990, ha evidenziato di non poter sospendere il procedimento nelle more di definizione del ricorso presentato dal Proponente avverso il D. C. C. 50/2016 del comune.

51. Con nota prot. n. AOO_089/3730 del 11.04.2018, il Servizio VIA e VInCA delle Regione Puglia ha trasmesso, a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento, il verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 09.04.2018.

52. Con nota prot. n. AOO_089/3827 del 12.04.2018, il Servizio VIA e VInCA delle Regione Puglia - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - richiamate le disposizioni di cui all'art. 1 della l.r. n.3 del 12.02.2014, all'art. 14 co.1 lett.b) ed art. 14 co-7 della l.r. 11/2001, all'art. 2 co-1 della l.241/1990, ha invitato la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, in qualità di autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla stregua dell'assetto di competenze in materia di AIA delineato dalla normativa regionale, a trasmettere il proprio provvedimento espresso entro il termine di 20 giorni, informando che - in difetto, - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.2 della L. 241/1990 e dell'art.26 del D. Lgs. 152/2006 (previgente al D. Lgs. 104/2017) - il procedimento sarebbe stato concluso sulla scorta delle valutazioni/pareri/nulla-osta/contribuiti istruttori acquisiti in atti e che la relativa determinazione avrebbe luogo alle sole autorizzazioni formalizzate con provvedimento espresso dalla rispettiva autorità competente.

53. Con nota prot. n. 12382 del 16.04.2018, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - ai sensi e per gli effetti dell'art. 10bis della L. 241/1990 e smi, ha comunicato l'intenzione di adottare provvedimento formale di

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SERVIZIO VIA, VINCA**

diniego della Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'istanza presentata dal soggetto proponente.

54. Con nota prot. n. 203/DIR/18 del 23.04.2018, il Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla nota della Provincia di Brindisi n. 12382 del 16.04.2018.

55. Con nota prot. n. 14421 del 08.05.2018, la Provincia di Brindisi *"al fine di poter procedere all'adozione del provvedimento espresso di conclusione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ...(omissis)..."* ha richiesto di *"chiarire quali siano le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi e l'esito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale"*.

56. Con nota prot. n. AOO_089/5318 del 18.05.2018, il Servizio VIA e VInCA delle Regione Puglia - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - preso atto di quanto riportato nella nota prot. 123825 del 16.04.2018 della Provincia di Brindisi, ha invitato la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, in qualità di autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, *"a trasmettere il proprio provvedimento espresso senza subordinarne l'emissione alla conclusione del procedimento di valutazioni ambientale di competenza dello scrivente Servizio, che - ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 152/2006 previgente al d. Lgs. 104/2017 - potrà avvenire solo a valle del recepimento di tutti gli atti ("da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche") necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, e che saranno integrati nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 e art. 10 co.2 del D. Lgs. 152/2006."*

57. Con nota prot. n. 17612 del 04.06.2018, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia ha richiesto al Proponente il versamento del saldo degli oneri istruttori AIA ivi indicati, informando che in difetto - ai sensi dell'art. 9 co.2 della l.r. 17/2007 non avrebbe potuto dare corso a quanto previsto dall'art.10 del d. lgs.152/2006 e smi e all'art. 14 della l. r. 11/2001 per il coordinamento dei procedimenti di VIA e AIA.

58. Con nota prot. n. AOO_089/7611 del 12.07.2018, il Servizio VIA e VInCA delle Regione Puglia - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - ha invitato la Provincia di Brindisi, *"in qualità di autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a trasmettere il proprio provvedimento espresso con ogni consentita urgenza o, in difetto, a comunicare entro 10 giorni dal ricevimento della presente i propri intendimenti in merito a quanto di competenza."*

59. Con nota prot. n. 23172 del 26.07.2018, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia - in riscontro alla nota prot. del Servizio VIA e VInCA delle Regione Puglia prot. n. AOO_089/7611 del 12.07.2018, ha confermato che, non avendo il proponente ottemperato versando il saldo degli oneri istruttori - come richiesto - *"l'amministrazione scrivente non può dar corso a quanto previsto all'art.10 del d. lgs.152/2006 e smi e all'art. 14 della l. r. 11/2001 per il coordinamento dei procedimenti di VIA e AIA."*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

60. Con nota prot. n. 25157 del 16.08.2018, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia ha precisato al Proponente, in riscontro alla nota di questi prot. n. 333/18/DIR, che "le norme in questione ... (omissis)... non prevedono la possibilità di rateizzazione. ... (omissis)..."

61. Con nota prot. n. 31845 del 30.10.2018, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia ha informato che non avendo il Proponente provveduto a perfezionare l'istanza, "la stessa deve intendersi ritirata". Con la medesima nota, con riferimento al procedimento, ha "confermato integralmente quanto già esplicitato nella nota prot. 12382 del 16.04.2018 ... (omissis) ... ritenendo insufficienti le controdeduzioni formulate dal proponente con propria nota prot. 203/DIR/18 trasmessa a mezzo pec in data 26.04.2018, e pertanto si esprime parere non favorevole".

62. Con nota prot. n. 36704 del 07.12.2018, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia ha trasmesso il Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 77 del 05.12.2018 di diniego, per tutte le motivazioni ivi riportate, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Nel medesimo atto, tra l'altro, è dato atto che:

- con pec del 14 novembre 2018, acquisita dalla Provincia di Brindisi al prot. n. 34019 del 19/11/2018, il Proponente ha trasmesso l'attestazione di versamento del saldo degli oneri istruttori, chiedendo al contempo al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di annullare l'archiviazione dell'istanza;
- il Proponente ha adempiuto a quanto richiesto dall'Ufficio Provinciale procedente con nota prot. 29383 del 13/07/2016 e successivamente reiterato con nota prot. 10007 del 27/03/2018 in relazione al versamento del saldo degli oneri istruttori AIA, come determinati in applicazione del D.M. Ambiente 24.04.2008 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19.5.2011.

CONTRIBUTI ex ART.25 co.3 del D.Lgs. 152/2006

Si riporta di seguito un compendio dei contributi istruttori/pareri definitivi pervenuti nel corso del procedimento, i cui contenuti, e pertanto motivazioni e considerazioni ivi espresse, sono da intendersi interamente integrati e riportati nella presente relazione per far parte integrante:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto, prot. n. 6448 del 08.11.2016: "*area è priva di qualsiasi tipo di vincolo secondo quanto riportato nella Parte Terza - Beni Paesaggistici del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Con la medesima nota, ha altresì rappresentato che "sull'area in oggetto sono stati realizzati concessioni/autorizzazioni edilizie in periodi antecedenti con titoli abilitativi legittimi come si riscontra dalle certificazioni negli atti del progetto" e pertanto "vista anche la compatibilità paesaggistica, questa Soprintendenza per quanto evidenziato ritiene di non esprimersi sul progetto come già precedentemente evidenziato. Si suggerisce in ultime analisi di provvedere a mitigare le nuove infrastrutture e strutture e quelle già in sito, secondo quanto riportato nelle linee guida 4.4.2 allegata al PPTR."*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Brindisi, prot. n. 2813 del 09.03.2018, che ripropone il *"già espresso parere di competenza, ai solo fini antincendio, con propria nota prot. n. 1567 datata 10.02.2018"*, con la quale è stata rilevata la conformità alle norme di prevenzione incendi del progetto proposto dal Proponente, *"subordinatamente all'osservanza"* delle prescrizioni ivi riportate.
- Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_079/400 del 17.01.2017: *"dagli atti delle verifiche demaniali esistenti attualmente in Ufficio non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg.27 p.lle 147-149"*.
- Servizio Provinciale Agricoltura Brindisi della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_180/945 del 10.01.2017: *"qualora si rendesse necessario nel corso dell'implementazione delle opere in oggetto lo svellimento di alberi di ulivo, occorrerà preliminarmente acquisirne l'autorizzazione secondo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:*
 - *Legge 144/51 "Divieto di abbattimento di alberi di ulivo";*
 - *Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"*.
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 1462 del 06.02.2017: *"dalla verifica della documentazione desunta dal portale regionale non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento"*.
- il Comitato Reg.le VIA, parere espresso nella seduta del 26.10.2017, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10244 del 26.10.2017: *"...(omissis)...il Proponente abbia:*
 - *riscontrato completamente rispetto di alcuni punti (ad esempio 1-2-3-4-5-6-7b-7c,12);*
 - *riscontrato parzialmente o in maniera insoddisfacente a tutti gli altri"*.

Si ritiene, in particolare, che rimangano due questioni importanti e critiche che non sono state opportunamente descritte negli elaborati progettuali:

 - 1) *le attività di miscelazione, anche se non in deroga e quindi tra rifiuti non pericolosi, devono essere autorizzate. Tuttavia per poter autorizzare la miscelazione di rifiuti e necessario accertare la loro compatibilità chimico-fisica con apposite analisi di laboratorio e ricette-tipo, che il proponente non ha fornito neanche nel riscontro;*
 - 2) *rispetto al punto 11 della richiesta di integrazione, che chiedeva "una dettagliata descrizione delle operazioni effettuate su ciascuna categoria omogenea di rifiuti, in cui si descriva in che cosa consistono le singole operazioni (D9, D13, D14, R 12) di cui si chiede l'autorizzazione, nonché gli strumenti impiantistici e/o eventuali reagenti che si prevede di utilizzare" il proponente si è limitato a far riferimento alle linee guida della provincia di Verona, senza descrivere nella specifico le attività che ha intenzione di eseguire in impianto su "ciascuna categoria omogenea di rifiuti", come richiesto.*

Si ritiene in questa sede, che tali mancanze siano da colmare e pertanto il Comitato VIA, pur esprimendo parere favorevole sotto il profilo strettamente ambientale, ritiene che le dette

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SERVIZIO VIA, VINCA**

integrazioni siano da trasmettere per il prosieguo della procedura AIA alla competente Provincia di Brindisi, alle cui prescrizioni ed indicazioni il proponente dovrà adeguarsi al fine della piena validità della procedura."

- *Acquedotto Pugliese, nota prot. n. 0135289 del 17.11.2017: "dai documenti esaminati e dai sopralluoghi effettuati, è emerso che il progetto non interferisce con le nostre infrastrutture idriche e fognanti. Pertanto si esprime parer favorevole all'impianto in oggetto".*
- *Comune di San Pancrazio Salentino - Ufficio Tecnico Comunale:*
 - *nota prot. n. 13093 del 11.12.2017: parere negativo sul progetto;*
 - *D.C.C. n. 50 del 11.11.2016: parere negativo sotto il profilo urbanistico/edilizio.*
- *ARPA - DAP BR, prot. n. 21616 del 05.04.2018: "...(omissis)... si ricorda altresì che il proponente dovrà comunque attenersi scrupolosamente a quanto già in precedenza prescritto per le varie matrici ambientali di cui ai pareri n.2051 del 16.01.2017, n.3935 del 24.01.2017 e n.74505 del 06.23.3027. Altresì di chiede di rendere organica la documentazione del procedimento aggiornata agli esiti della CdS e all'osservazione degli Enti preposti".*
- *Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_145/2937 del 09.04.2018, con cui è stabilito che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale "possa assumere il valore di Accertamento di Compatibilità paesaggistica" alle condizioni e prescrizioni ivi riportate.*
- *Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, nota prot. n. 36704 del 07.12.2018: Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 77 del 05.12.2018 di diniego, per tutte le motivazioni ivi riportate, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.*

Funzionario
ing. **Tornese**

OFFICINA
DE BELLO



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA
AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA – UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E
V.A.S.

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
26/10/2017 - 0010244
Prot. Ingresso Registro Protocollo Generale

Al Dirigente Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.
SEDE

Parere espresso nella seduta del 26/10/2017

Oggetto: procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione trasferimento FORSU – Proponente: Giuseppe Vetrugno Ambiente S.r.l. – San Pancrazio Salentino (BR)

Premessa

L'intervento in valutazione riguarda la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione trasferimento FORSU, proposto nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), Zona PP, Fg. 27 p.lle 147-149.

Il lotto di intervento è visibile nelle figure seguenti.



Fig. 1 – Area vasta (in rosso il lotto di intervento)



Fig. 2 - Ubicazione lotto di intervento (in blu)

L'intervento ricade nella tipologia A.1.g di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i.: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti nell'allegato D del **D. Lgs. N. 22/1997**, mediante operazioni di cui all'allegato B (a esclusione dei punti D13, D14, e D15) e all'allegato C (lettera da R1 a R9) del D. Lgs. n. 22/1997. La competenza della procedura di VIA è quindi regionale. Ricade, inoltre, nelle seguenti categorie di attività di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006:

- 5.1.lett. b) (trattamento fisico-chimico) c), (dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2); d) (ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2) ;
- 5.3.lett. a), e b):

"a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

L'intervento proposto richiede quindi anche la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, la cui competenza è della Provincia di Brindisi; il Proponente ha chiesto l'avvio del procedimento coordinato di VIA e AIA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 c. 1 della L.R. 01/2001 e ss.mm.ii.,

Quadro di riferimento programmatico

Destinazione urbanistica dell'area di intervento (da PRG)

Lo strumento urbanistico vigente del comune di San Pancrazio Salentino è rappresentato dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. n. 1439 del 03/10/2006.

Lo stabilimento della ditta ricade prevalentemente in Zona D1 "Industriale in espansione P.I.P." e per la restante parte in Zona D "Industriale esistente".

PAI Puglia


L'area non ricade in zone di pericolosità idraulica o geomorfologica del PAI/Puglia.


Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

Il lotto di intervento non ricade in aree individuate nell'ambito del sistema delle tutele del PPTR.

Si pone in evidenza che, nell'ambito della struttura antropica e storico-culturale, sono presenti nelle vicinanze il sito storico-culturale "Masseria Monte Fusco" (segnalazione architettonica) subito a ovest del lotto di intervento e la strada a valenza paesaggistica (strada dei Vigneti) coincidente con la strada di accesso all'abitato di San Pancrazio Salentino. Tali peculiarità sono visibili nella figura seguente.

Tali aree non interferiscono con il lotto di intervento.





- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa : siti storico-culturali
 -
 - UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa : rete dei tratturi
 -
 - UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) : tratturi
 -
 - UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) : siti storico culturali
 -
 - UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) : zone di interesse archeologico
 - UCP - Paesaggi rurali
 -
- 6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
- UCP - Strade a valenza paesaggistica

Fig. 3 - PPTR/ struttura antropica e storico-culturale

Piano di Tutela delle Acque

L'area indagata ricade in "aree di tutela quali - quantitativa" e, in particolare, in "area vulnerabile da contaminazione salina". Non ricade, invece, in zone di protezione speciale idrogeologica di cui alla Tav. A del PTA.

Aree protette e Rete natura 2000

Non sono presenti nell'area vasta indagata aree protette o siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)

Il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia, è stato approvato definitivamente con D.G.R. n. 819 del 23/04/2015; come è noto, esso definisce, al Titolo II, art. 15, i criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L'area di intervento non ricade in aree per le quali il Piano individua vincoli/criteri di natura vincolante, escludente, penalizzante o preferenziale.

Il PRGRS prevede che la localizzazione dei nuovi impianti di recupero/smaltimento rifiuti speciali debba essere, in maniera vincolante, in area tipizzata come Industriale. L'attività e l'intera area risultano incluse all'interno della "Zona D del Piano di Insediamenti Produttivi".

Il sito risulta dunque idoneo ai criteri normativi individuati nel PRGRS.

Quadro di riferimento progettuale

L'intervento, come detto, prevede la realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali (pericolosi e non) e stazione di trasferimento FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano).

Lo stato di fatto

Sul lotto ubicato in catasto al foglio 27 particelle 147-149, la Giuseppe Vetrugno Ambiente Srl ha già iniziato opere di natura edilizia a seguito dell'ottenimento dei seguenti titoli:

- Permesso di Costruire n. 65/12 rilasciato in data 20/11/2012 per la "Realizzazione di un capannone industriale destinato a deposito di mezzi di trasporto con annessi uffici, laboratori ed alloggio custode";
- Permesso di Costruire n. 14/14 rilasciato in data 25/02/2014 di "Variante al progetto di realizzazione di un capannone industriale destinato a deposito di mezzi di trasporto con annessi uffici, laboratori ed alloggio custode";
- Permesso di Costruire n. 21/16 rilasciato in data 10/05/2016. Di successiva "variante al progetto di realizzazione di un capannone industriale destinato a deposito di mezzi di trasporto con annessi uffici, laboratori ed alloggio custode".

Parte delle opere concesse risultano già essere state realizzate: il capannone con strutture prefabbricate, la recinzione, ecc.

Gli interventi previsti

I dati planovolumetrici aggiornati, considerando l'esistente e il progetto, sono riportate dal Proponente e sintetizzate nella tabella seguente.

Handwritten signatures and initials scattered on the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several other initials and marks at the bottom right.

SUP. DEL LOTTO OGGETTO DI INTERVENTO	mq. 5.128,00
SUP. CAPANNONE ESISTENTE	mq. 387,00
SUP. CAPANNONE DA REALIZZARE	mq. 216,00
SUP. UFFICIO	mq. 14,76
SUP. SPOGLIATOIO	mq. 14,76
SUP. COPERTA TOTALE	mq. 632,52
VOLUME CAPANNONE ESISTENTE: mq. (387 x 8,40) =	mc. 3.250,80
VOLUME CAPANNONE DA REALIZZARE: mq. (216 x 7,00)	mc. 1.512,00
VOLUME UFFICIO DA REALIZZARE: mq. (14,76 x 2,50)	mc. 36,90
VOLUME SPOGLIATOIO DA REALIZZARE: mq. (14,76 x 2,50)	mc. 36,90
VOLUME TOTALE: mc. (3.250,80+1.512)	mc. 4.836,60
AREA A VERDE (40% Sup. scoperta) mq. (4.495,48 x 0,4) =	mq. 1.798,19
AREA A VERDE DI PROGETTO mq. 1.810 > 1.798,19	
AREA A PARCHEGGIO (1 mq/10 mc) mc. (4.836,60/10) =	mq. 483,66
AREA A PARCHEGGIO A REALIZZARSI ma. 490,00 > ma. 483,66	

Compressivamente le opere sono:

- un capannone prefabbricato (già realizzato) in cemento armato precompresso avente una superficie pari a 387 mq, da utilizzarsi per il deposito dei mezzi aziendali necessari all'attività, con annessi uffici, laboratori e alloggio custode;
- un capannone con struttura in acciaio e pannellature laterali (da realizzarsi), avente una superficie pari a 216,00 mq, per l'alloggiamento della stazione di trasferimento FORSU;
- N.2 monoblocco office avente una superficie complessiva di 29,52 mq cadauno, da utilizzarsi per ufficio pesa, spogliatoi e servizi igienici;
- pesa a ponte;
- area a verde per una superficie di 1.810,00 mq;
- area a parcheggio per una superficie di 490,00 mq;
- area di stoccaggio rifiuti per una superficie di 2.195,48 mq, con allocati depositi scarrabili in acciaio e baie di cls;
- n.4 serbatoi per liquidi in vetroresina di capacità pari a 30 mc/cad, per una capacità complessiva di 120 mc, con bacino di contenimento con volume pari a 36 mc;
- impianto di trattamento acque meteoriche, linea di smaltimento con trincea drenante e impianto di irrigazione per attività di riuso delle acque;

Gli uffici ed i servizi igienici sono presenti nei volumi già esistenti ed autorizzati; saranno però implementati.

Si riportano qui di seguito planimetria generale e sezioni dell'intervento in studio, stralciati dagli studi redatti (cfr. TAV.04).




Fig. 3 - Planimetria generale




Fig. 4 - Sezioni dello stato di progetto

Si prevede di realizzare i piazzali con cemento industriale additivato con sostanza idrofuga certificata, in grado di garantire elevati limiti di impermeabilità, e superficie spolverata al quarzo. I suddetti piazzali saranno dotati di pendenza unica (valore: 1%) per convogliare le acque meteoriche, verso l'ingresso del centro longitudinale del lotto, dove verranno collocati idonei canali di raccolta delle acque, che porteranno le acque all'impianto di trattamento e parziale riuso delle stesse (ai sensi del R.R. 26/2013).

L'acqua di prima pioggia verrà accumulata e trattata da ditta specializzata; la seconda pioggia verrà trattata con sistema statico fornito di pacco lamellare e filtro a coalescenza. Ciò consentirebbe la garanzia di avere in uscita valori conformi alla Tabella 4 del D.Lgs. 152/06 per sub-irrigazione e irrigazione aree verdi limitrofe.

Le acque di tetto saranno raccolte ed avviate fuori dall'opificio direttamente su pubblica via. I liquami provenienti dai servizi igienici verranno portati verso idonea fossa imhoff e poi smaltiti a mezzo di trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it, some with a small '7' next to them.

Il funzionamento dello stabilimento

Le operazioni di smaltimento e recupero previste sono riconducibili a quelle di cui all'allegato B (lettere D9, D13, D14 e D15) ed all'allegato C (lettere R12 e R13) della parte quarta del D. Lgs. 152/2006, riportate nella tabella seguente.

Tab. 1 – Tabella con individuazioni operazioni di smaltimento e recupero

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO		OPERAZIONI DI RECUPERO	
D1	- Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).	R1	- Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
D2	- Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).	R2	- Rigenerazione/recupero di solventi.
D3	- Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).	R3	- Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).
D4	- Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).	R4	- Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.
D5	- Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).	R5	- Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.
D6	- Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.	R6	- Rigenerazione degli acidi o delle basi.
D7	- Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.	R7	- Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento.
D8	- Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.	R8	- Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.
✓ D9	- Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);	R9	- Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
D10	- Incenerimento a terra.	R10	- Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.
D11	- Incenerimento in mare.	R11	- Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.
D12	- Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).	✓ R12	- Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.
✓ D13	- Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.	✓ R13	- Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
✓ D14	- Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.		
✓ D15	- Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).		

Lo schema a blocchi redatto dal Proponente individua le differenti fasi dell'impianto come previsto.

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones scattered across the bottom.




Fig. 5 – Schema a blocchi dell'attività dello stabilimento in progetto

Potenzialità

La quantità di rifiuti che il Proponente riporta di voler lavorare e/o depositare è pari a circa 187.000 t/anno, cui corrisponde una media di 623 t/giorno, con una capacità istantanea massima presente in impianto pari a 1000 t.

Nell'ambito della suddetta quantità è inclusa quella direttamente interessata dalle operazioni di trasferimento FORSU, pari a 45.000 t/anno, cui corrisponde una media di 150 t/giorno. I rifiuti che il Proponente prevede di trattare sono riportati nella tabella seguente.

Tab. 2 – Quantità di rifiuti da trattare

TIPOLOGIA DI RIFUTI	QUANTITÀ ANNUA (t/anno)	QUANTITÀ MEDIA GIORNALIERA (t/giorno)	QUANTITÀ ISTANTANEA MASSIMA (t)
RIFIUTI NON PERICOLOSI	180.000	600	850
RIFIUTI PERICOLOSI	7000	23	150
TOTALI	187.000	623	1000

Operazioni di smaltimento e recupero

Deposito preliminare [D15]

Le operazioni di deposito preliminare [D15] sono previste preliminarmente alle eventuali operazioni di ricondizionamento, raggruppamento e trattamento, e cioè nel momento in cui i rifiuti giungono in impianto subito dopo la raccolta presso i produttori; sono poi previste successivamente, ma preliminarmente alle operazioni di smaltimento presso impianti terzi convenzionati.

Trattamento fisico-chimico [D9]

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", il trattamento include esclusivamente i processi fisici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume, di facilitarne il trasporto, di agevolarne il recupero e di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

Il trattamento serve soprattutto per i rifiuti allo stato solido, per consentirne il collocamento in discarica autorizzata. Il trattamento consiste nelle seguenti operazioni:

- selezione e cernita per di separare e recuperare eventuali frazioni riciclabili o riutilizzabili;
- eventuale adeguamento volumetrico, al fine di razionalizzare le operazioni preliminari;
- miscelazione di rifiuti esclusivamente non pericolosi con codici differenti, ma tra loro fisicamente e chimicamente compatibili, **previo raggruppamento preliminare [D13]**,

Raggruppamento preliminare [D13]

Il raggruppamento preliminare di rifiuti appartenenti alla medesima categoria è previsto in un'area ben individuata dell'impianto, posta al coperto o nel capannone, prima di sottoporli a una qualsiasi delle operazioni di trattamento fisico-chimico.

Ricondizionamento preliminare [D14]

L'attività di ricondizionamento preliminare [D14] è finalizzata a rendere conformi alle norme tecniche e contrattuali di deposito, trasporto e smaltimento/recupero finale le condizioni di confezionamento e imballo dei rifiuti conferiti in impianto, attraverso operazioni di svuotamento, travaso, insaccamento, infustamento, ecc.

Scambio di rifiuti [R12]

Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni per sottoporli ad una delle operazioni da R1 e R11.

In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere altre operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.

Messa in riserva [R13]

La messa in riserva è da considerarsi come l'insieme delle operazioni finalizzate all'attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; essa rientra, ai sensi dell'art.183, lett.I), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, nella definizione di stoccaggio.

L'attività di messa in riserva [R13] è finalizzata a rendere conformi alle norme tecniche e contrattuali il recupero/riciclaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, le cui norme tecniche di recupero non sono disciplinate dai rispettivi decreti attuativi.

Stoccaggio oli e liquidi e stoccaggio batterie

Lo stoccaggio degli oli e dei liquidi è previsto all'interno di silos in vetroresina (volume per ciascuno di 30 mc) montati su un bacino di contenimento, che ha un volume di 9 mc/cad.

I codici CER OLI riportati nella relazione AIA sono:

CER	Descrizione CER
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 10*	oli sintetici per macchinari
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13 01 04*	emulsioni clorurate
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	fanghi da collettori
CER	Descrizione CER
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'A. A.', and several other smaller initials and scribbles.

Per le batterie (provenienti da attività terze di autodemolizione, artigiane e simili) si prevede lo stoccaggio in uno scarrabile a doppio fondo in acciaio. I codici CER previsti sono:

CER	Descrizione CER
16 06 01*	batterie al piombo
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	batterie contenenti mercurio
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie ed accumulatori
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

Rifiuti per impianto produzione CSS combustibile solido secondario (CDR)

I rifiuti misti per la produzione del CSS sono stoccati in cassoni o a terra a seconda della tipologia del materiale al coperto al riparo dagli agenti atmosferici.

CER	Descrizione CER
07 02 13	rifiuti plastici
20 01 01	carta e cartone
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 11	prodotti tessili
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti

Stazione di trasferimento FORSU, rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti biodegradabili

Il Proponente intende avviare, all'interno dello stabilimento, anche operazioni di trasbordo della frazione organica dei rifiuti solidi urbani presso gli impianti di trattamento finale.

All'interno dello stesso capannone adibito alla ricezione della FORSU, il Proponente prevede di stoccare rifiuti biodegradabile e rifiuti urbani indifferenziati, con le stesse modalità e accorgimenti FORSU.

Il quantitativo complessivo stimato è pari a 150 tonn/g (pari a 45.000 tonn/annue).

Le fasi di gestione di tale attività previste sono:

1. ingresso rifiuti nello stabilimento per ricezione e registrazione;
2. sosta tecnica per operazioni di stoccaggio, cernita e trasbordo;
3. registrazione in uscita degli stessi rifiuti verso i destinatari finali;
4. destinazione della FORSU agli impianti di recupero

Pareri pervenuti

- AdB Puglia, con nota prot. 1462 del 06/02/2017, osserva che l'area di intervento non ricade in zone interessate da vincoli PAI;

- Il Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso – Sezione Urbanistica – Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, della Regione Puglia, con nota prot. 400 del 17/01/2017, attesta che i terreni interessati non sono gravati da Uso Civico;
- Il Dipartimento Agricoltura – servizio Provinciale Agricoltura Brindisi della Regione Puglia, con nota prot. 945 del 10/01/2017, osserva che, essendo la propria competenza relativa alla materia di svellimento di alberi di ulivo, qualora ciò si rendesse necessario, occorrerà preliminarmente acquisire l'autorizzazione;
- ARPA Puglia si è espressa con due note richiedendo una serie di integrazioni (nota prot. n. 2051 del 16/01/2017 e nota prot. n. 3935 del 24/01/2017).

Il parere precedente del Comitato (emesso in data 20/06/2017 con richiesta di integrazioni/chiarimenti), si concludeva con una serie di richieste, di seguito testualmente riportate:

“Conclusioni

L'esame articolato della proposta avanzata, mette in luce una serie di criticità rilevate dall'analisi degli elaborati progettuali, in merito alle quali si ritiene che il proponente debba fornire chiarimenti/integrazioni. Più specificamente:

- 1) per il CER 170505* *fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose* non viene specificata l'operazione richiesta (rif. pag. 164 della Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA*);
- 2) per i CER 160601*, 160602* e 160603* viene richiesta l'operazione R5 (rif. pag. 162 della Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA*), mentre nella descrizione del progetto si afferma che le operazioni previste nell'impianto sono riconducibili solo alle R12 – R13 e D9 – D13 – D14 – D15 (rif. pag. 16 della medesima relazione);
- 3) le descrizioni dei codici CER 160209*, 160211* e 160212*, 170902* riportate nella relazione tecnica AIA sono differenti da quelle del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (rif. pag. 162 e 165 della Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA*);
- 4) per i CER 200132 viene richiesta l'operazione R3-R4-R5 (rif. pag. 147 della Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA*), mentre nella descrizione del progetto si afferma che le operazioni previste nell'impianto sono riconducibili solo alle R12 – R13 e D9 – D13 – D14 – D15 (rif. pag. 16 della medesima relazione);
- 5) per i CER 160117 viene richiesta l'operazione R4 (rif. pag. 128 della Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA*), mentre nella descrizione del progetto si afferma che le operazioni previste nell'impianto sono riconducibili solo alle R12 – R13 e D9 – D13 – D14 – D15 (rif. pag. 16 della medesima relazione);
- 6) per i CER 150103 viene richiesta l'operazione R3-R4-R5 (rif. pag. 128 della Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA*), mentre nella descrizione del progetto si afferma che le operazioni previste nell'impianto sono riconducibili solo alle R12 – R13 e D9 – D13 – D14 – D15 (rif. pag. 16 della medesima relazione);
- 7) relativamente a quanto affermato nella relazione Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA* con riferimento all'operazione D9 vi sono numerose imprecisioni:
 - a) la selezione e cernita di materiali destinati a recupero si configura come attività di cui all'allegato C (R4, R5, ecc...) e non può essere eseguita in D9;
 - b) per eseguire l'adeguamento volumetrico è necessario che nella dotazione impiantistica sia prevista adeguata strumentazione, che non risulta sia descritta;
 - c) non è chiaro se il proponente stia chiedendo l'autorizzazione in deroga alla miscelazione di rifiuti pericolosi (pag. 27 Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA*), visto che nella tabella dei diversi codici CER pericolosi da ammettere all'impianto non è specificato nulla;
 - d) chiarire se i codici CER per cui si richiede l'operazione D9 sono quelli per cui viene specificato nella tabella con la sigla D9 o con la X relativa alla miscelazione;
 - e) si fa confusione tra miscelazione e raggruppamento preliminare – chiarire la differenza;

- f) per poter autorizzare la miscelazione di rifiuti è necessario accertare la loro compatibilità chimico-fisica con apposite analisi di laboratorio e ricette-tipo: andrebbe chiesta una integrazione;
- 8) relativamente a quanto affermato nella relazione Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA* con riferimento all'operazione D13 vi sono numerose imprecisioni: dalla descrizione sembra intendersi la corrispondenza tra l'operazione D13 e la miscelazione; inoltre non si comprende se i codici CER per cui si richiede l'operazione D13 sono quelli per cui viene specificato nella tabella con la sigla D13 o con la X relativa alla miscelazione. Vale quanto richiesto al punto precedente;
- 9) relativamente a quanto affermato nella relazione Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA* con riferimento all'operazione D14 vi sono aspetti da chiarire: dalla descrizione sembra intendersi la corrispondenza tra l'operazione D14 e la miscelazione; inoltre non si comprende se i codici CER per cui si richiede l'operazione D14 sono quelli per cui viene specificato nella tabella con la sigla D14 o con la X relativa alla miscelazione. Vale quanto richiesto ai punti precedenti;
- 10) quali attività si intende condurre sui rifiuti per chiedere l'autorizzazione ad eseguire l'operazione R12 e R13? Non viene riportata alcuna specificazione, se non la definizione data dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 11) in relazione ai punti precedenti (7-8-9-10) si richiede quindi una dettagliata descrizione delle operazioni effettuate su ciascuna categoria omogenea di rifiuti, in cui si descriva in che cosa consistono le singole operazioni (D9, D13, D14, R12) di cui si chiede l'autorizzazione, nonché gli strumenti impiantistici e/o eventuali reagenti che si prevede di utilizzare;
- 12) per quanto riguarda il trasbordo della FORSU non viene precisato quale "operazione" ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si chiede di autorizzare e su quali codici;
- 13) con riferimento alla gestione delle acque meteoriche:
- a) non si specifica il recapito delle acque provenienti da terrazzi e capannoni;
 - b) per le seconde piogge nelle integrazioni del marzo 2017 si precisa che *"Il PMeC prevede autocontrolli con frequenza annuale della qualità degli scarichi. La verifica della qualità delle acque avverrà confrontando i valori dei parametri analizzati con i rispettivi previsti dalla Tabella 4, Allegato V, alla Parte III del D. Lgs. 152/06. Qualora dette analisi evidenzino una non conformità allo scarico, il gestore provvederà ad effettuare una caratterizzazione come rifiuto delle acque ed avviarle quindi ad impianti di smaltimento/recupero. Il progetto prevede la posa in opera di una vasca di accumulo delle acque trattate di seconda pioggia di volume utile netto pari a 12 m³."* Tuttavia tale modalità di gestione non garantisce che tutte le acque di seconda pioggia, qualora non conformi, siano smaltite come rifiuto;
 - c) Secondo quanto dichiarato dal Gestore circa i fabbisogni irrigui, la cisterna di accumulo delle seconde piogge trattate da 12 m³ garantisce unicamente il fabbisogno idrico irriguo giornaliero. E' evidente pertanto che la stessa è insufficiente, e andrebbe valutata la possibilità di incrementare l'accumulo idrico. Tale valutazione risponde sia alla necessità di aumentare il riutilizzo delle risorse idriche, che di assicurare la possibilità di analizzare le acque di seconda pioggia, prima di scaricarle.
 - d) inoltre non vengono calcolati i fabbisogno idrici per i processi (ad esempio per l'impianto di nebulizzazione e per il biofiltro).
- 14) con riferimento all'applicazione delle BAT (cfr. sezione dedicata nella relazione Rel. 02 – *Relazione tecnica AIA*) si rilevano alcune incongruenze/incompletezze:
- a) E' necessario specificare il metodo utilizzato per calcolare/monitorare il volume di stoccaggio raggiunto rispetto al volume massimo ammissibile (punto D.1 5.g);
 - b) Si dice che è stato predisposto un piano di emergenza, ma non risulta sia allegato;
 - c) Si specifica spesso che non sono previsti trattamenti sui rifiuti (al fine di dimostrare la non applicabilità di alcune BAT), eppure nella descrizione dell'impianto non è così (si prevede anche la miscelazione!!!).

Pertanto in attesa di ricevere i chiarimenti/integrazioni richieste, il Comitato VIA, nella seduta del 20/06/2017, aveva sospeso ogni determinazione.

In questa sede vengono riesaminate le varie integrazioni prodotte, incluso quelle presentate a seguito della conferenza servizi, unitamente ad ulteriori integrazioni presentate a valle della richiesta di integrazioni del servizio VIA-VINCA della Regione Puglia (nota prot. A00089/15-9-17,

n. 8796), che il proponente ha riscontrato consegnando, in data 29/09/2017, la seguente documentazione:

- Riscontro osservazioni Regione Puglia;
- Piano di Emergenza (indicato, anche in questa tornata di integrazioni, nella lettera di trasmissione ma non presente).

Nel documento "Riscontro osservazioni Regione Puglia", il Proponente ha risposto punto per punto alle osservazioni sollevate dal Comitato e poi dalla Regione, osservando che:

- in relazione all'osservazione 1, per il CER 170505* si richiedono le operazioni R13 – D13 – D14 – D15;
- in relazione alle osservazioni 2,3,4,5,6, il Proponente osserva che si tratta di errori di battitura;
- in relazione all'osservazione 7, si rimanda in parte al riscontro alla osservazione 11, in parte il Proponente specifica alcuni dettagli, ponendo in evidenza, in particolare, che non si richiede autorizzazione in deroga per la miscelazione di rifiuti pericolosi;
- in relazione alle osservazioni 8 e 9, si rimanda al riscontro alla osservazione 11;
- in relazione all'osservazione 10, il Proponente specifica che le attività da condurre sui rifiuti sono lo stoccaggio per l'operazione R13 e l'operazione di cernita, raggruppamento e compattazione per l'operazione R12 per il successivo scambio;
- in relazione all'osservazione 11, il Proponente risponde descrivendo le operazioni D9, D13, D14, R12; il proponente qui si è però limitato a far riferimento alle linee guida della provincia di Verona;
- per quanto riguarda l'osservazione 12, per quanto riguarda il trasbordo della FORSU, il Proponente specifica che le operazioni richieste sono R12 e R13 per i seguenti codici CER: 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense - 200302 Rifiuti dei mercati;
- con riferimento all'osservazione 13, con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, il Proponente specifica alcuni dettagli rispetto alle criticità rilevate, stabilendo in particolare di installare una vasca di accumulo delle seconde piogge di un volume pari a 24 mc, recependo quindi quanto osservato dal Comitato;
- infine, il Proponente riscontra l'osservazione 14, riferita all'applicazione delle BAT e al piano di emergenza, riportando una specifica sulle BAT previste per gli impianti di trattamento rifiuti; non viene però presentato il Piano di emergenza, pur citato nelle integrazioni, nel riscontro delle osservazioni 14.

In merito si ritiene che il Proponente abbia:


- riscontrato completamente rispetto ad alcuni punti (ad esempio 1-2-3-4-5-6-7b-7c,12);
- riscontrato parzialmente o in maniera insoddisfacente a tutti gli altri.

Si ritiene, in particolare, che rimangano due questioni importanti e critiche che non sono state opportunamente descritte negli elaborati progettuali:

- 1) le attività di miscelazione, anche se non in deroga e quindi tra rifiuti non pericolosi, devono essere autorizzate. Tuttavia per poter autorizzare la miscelazione di rifiuti è necessario accertare la loro compatibilità chimico-fisica con apposite analisi di laboratorio e ricette-tipo, che il proponente non ha fornito neanche nel riscontro;
- 2) rispetto al punto 11 della richiesta di integrazione, che chiedeva *"una dettagliata descrizione delle operazioni effettuate su ciascuna categoria omogenea di rifiuti, in cui si descriva in che cosa consistono le singole operazioni (D9, D13, D14, R12) di cui si chiede*

l'autorizzazione, nonché gli strumenti impiantistici e/o eventuali reagenti che si prevede di utilizzare" il proponente si è limitato a far riferimento alle linee guida della provincia di Verona, senza descrivere nello specifico le attività che ha intenzione di eseguire in impianto su "ciascuna categoria omogenea di rifiuti", come richiesto.

Si ritiene in questa sede, che tali mancanze siano da colmare e pertanto il Comitato VIA, pur esprimendo parere favorevole sotto il profilo strettamente ambientale, ritiene che le dette integrazioni siano da trasmettere per il prosieguo della procedura AIA alla competente Provincia di Brindisi, alle cui prescrizioni ed indicazioni il proponente dovrà adeguarsi al fine della piena validità della procedura.





**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA e V.I.NC.A.

Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

Intervento: VETRUGNO

Seduta del 26.10.2017

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	
16	Rappresentante Provincia	
18	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
19	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl
72100 BRINDISI (BR) – Via MARCO PACUVIO N.23
giuseppevetrugnosrl@pec.it

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
urbanistica.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

ASL Brindisi
SISP e SPESAL
prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA e Servizio RIR
sede

REGIONE PUGLIA – SEZIONE URBANISTICA
Servizio Strumentazione Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E R. SISMICO
Servizio Sismico e Servizio Difesa del Suolo
servizioidifesa-suolo.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SEZIONE FORESTALE
protocollo.sezionerisorse-sostenibili@pec.rupar.puglia.it

MIBAC - SEGRETARIATO REGIONALE PUGLIA
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Segreteria Comitato Regionale per la VIA
Sede - Mail: c.mafrica@regione.puglia.it

PROVINCIA DI BRINDISI
Settore Ambiente - Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

ARPA PUGLIA
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA
Servizio Gestione dei Rifiuti
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VAL. PAESAGGIO
Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
servizio.assetto-territorio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SEZIONE RISORSE IDRICHE
Servizio Monit. e Gestione Integrata Risorse
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SEZIONE AGRICOLTURA – UPA BR
servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it

AUTORITÀ DI BACINO PUGLIA
segreteria@pec.adb.puglia.it

SABAP – BR LE TA
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

AQP - DIREZIONE GENERALE
direzione.generale@pec.aqp.it

ATO BRINDISI
commissarioogabr@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 229: GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl -Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione trasferimento FORSU, Comune di San Pancrazio S.no (BR), Zona PIP, Fg.27 p.le 147 – 149. Trasmissione Verbale CdS del 09.04.2018

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato con nota prot. n. AOO_089/13926 del 23.12.2016 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 e art.10 co.2 del D.LGs. 152/2006, rimandando alle scansioni procedurali che si sono susseguite sino ad oggi, si trasmette verbale di Conferenza di Servizi svolta in data 09.04.2018, giusta nota di convocazione prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/2206 del 06.03.2018.

Il Funzionario
ing. L. Tornese

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Il Dirigente a. l. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI AMBIENTALE 09/04/2018

GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl – San Pancrazio S.no (BR)

***Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione
trasferimento FORSU***

Procedimento: ID_VIA 229: Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 e art. 10 co2 del D.Lgs. 152/2006 (VIA - AIA)

Progetto: Realizzazione impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione trasferimento FORSU, nel Comune di San Pancrazio S.no (BR), Zona PIP, Fg.27 p.le 147 - 149.

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. III p.tim), n), o), q); All. IV p.ti s), t), z.a)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco A p.to A.1.g,A.2.f, A.2.h, A.2.m, A.2.n.
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. VIII, p.ti5.1 lett. b), c), d) e IPPC 5.3 lett. a) e b)

Autorità Comp. D. Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III (VIA): Regione Puglia, Servizio VIA/VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali

D. Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III - bis (AIA): Provincia di Brindisi, Settore Ambiente Ecologia.

Proponente: GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl, sede legale in Via Marco Pacuvio n.23 - 72100Brindisi (BR).

Sede Riunione: Regione Puglia – Sala riunioni c/oAssessorato alla Qualità dell’Ambiente, Via delle Magnolie 6/8 Modugno Z.I.– Bari

Il giorno 09 aprile 2018 ore 10:00, presso la sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, sita in via Gentiele, 52 Bari, si tiene la Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata ai sensi dell'art.14 comma 2 della L. 241/1990 con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/2206 del 06/03/2018.

Presiede la Conferenza dei Servizi la Dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'ing. L.Tornese, funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

Risultano presenti i rappresentanti degli Enti come da foglio firme allegato al presente verbale per farne parte integrante. Sono altresì presenti i rappresentanti della società, come risultanti dal citato foglio firme.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza ripercorrendo le scansioni procedurali svolte a valle della Conferenza di Servizi svolta in data 11.12.2017, giusto verbale prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12011 del 12.12.2017, trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolte nel procedimento di che trattasi, i cui contenuti si intendono integralmente riportati e trascritti, così come quelli del verbale di Conferenza di Servizi svolta in data 17.01.2017, giusto prot. n. 392 del 17.01.2017.

1. Con nota prot. n. 080/18/DIR del 10.02.2018, la società proponente - a seguito degli impegni assunti in sede di Conferenza di Servizi svolta in data 11.12.2017 - ha trasmesso la seguente documentazione integrativa, parte integrante degli elaborati cui fanno riferimento le determinazioni del procedimento:

- Rel. 02_AIA_Rev.01.pdf
- Rel. 02A_schede I_AIA_Rev.02.pdf
- Riscontro_Osservazioni_Arpa_Puglia.pdf
- TAV_08_Planimetria - Layout rifiuti_Rev.2.pdf
- Relazione tecnica e processo di miscelazione.pdf
- Ricette tipo per la miscelazione.pdf
- Parere Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi Prot. Dipvvf.COM-BR. REGISTRO UFFICIALE.U. 0001567 del 10/02/2018.pdf

2. Con pec del 12.02.2018, la società proponente ha trasmesso nota prot. n. 081/18/DIR del 12.02.2018 inviando, ad integrazione di quanto trasmesso con nota prot. n. 080/18/DIR del 10.02.2018, la società la seguente documentazione integrativa, parte integrante degli elaborati cui fanno riferimento le determinazioni del procedimento:

- Integrazione Riscontro Prot. n. 081.18.DIR 12.02.2018.pdf
- Rel. 03_PMeC_rev2.pdf.p7m

3. Con nota prot. n. AOO_089/2206 del 06.03.2018, il Servizio VIA e VincA della Regione Puglia ha convocato ai sensi di quanto disposto dall'art.15 co.1 della L. R. 11/2001 Conferenza di Servizi ex art.14 co.2 della L. 241/1990 per la data odierna, invitando - sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 14 co.1 e co.7 della L.R. 11/2001, nonché delle disposizioni di cui all'art. 29 quater co.5 del D. Lgs. 152/2006:

- la Provincia di Brindisi ad emettere le proprie determinazioni inerenti all'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ad emettere le proprie determinazioni in merito alla compatibilità paesaggistica ex NTA del PPTR dell'intervento proposto;
- ARPA ad esprimere il proprio parere definitivo, anche in merito al PMeC;
- il Dipartimento di Prevenzione a trasmettere il proprio contributo istruttorio, in considerazione delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti con R.R. n.13 del 30.06.2009.

4. Con nota prot. n. 2813 del 09.03.2018, allegato 1 al presente verbale per farne parte integrante, il comando Provinciale Vigili del Fuoco Brindisi ha comunicato di aver "già espresso il previsto parere di



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

competenza, ai solo fini antincendio, con propria nota prot. n. 1567 datata 10.02.2018", con la quale è stato rilevata la conformità alle norme di prevenzione incendi del progetto proposto dalla società Giuseppe Vetrugno, "subordinatamente all'osservanza" delle prescrizioni ivi riportate.

5. Con nota prot. n. 9939 del 26.03.2048, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, ha comunicato che avrebbe reso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi, convocata per la data odierna.
6. Con nota prot. n. 10007 del 27.03.2018, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha richiesto alla società il versamento del saldo degli oneri Istruttori AIA.
7. Con nota prot. n.21616 del 05.04.2018, allegato 2 al presente verbale per farne parte integrante, ARPA Puglia DAP Brindisi ha trasmesso il proprio parere/contributo istruttorio, a conclusione del quale *"si ricorda altresì che il proponente dovrà comunque attenersi scrupolosamente a quanto già in precedenza prescritto per le varie matrici ambientali di cui ai parere .2051 del 16.01.2017, n.3935 del 24.01.2017 e n.74505 del 06.23.3027. Altresì di chiede di rendere organica la documentazione del procedimento aggiornata agli esisti della CdS e all'osservazione degli Enti preposti."*
8. Nota prot. n. AOO_145/2937 del 09.04.2018, allegato 3 al presente verbale per farne parte integrante, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, autorità competente in materia di Autorizzazione Paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e Compatibilità paesaggistica ex NTA del PPTR, ha emesso "Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 e art.91 delle NTA del PPTR" ritenendo che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale "possa assumere il valore di Accertamento di Compatibilità paesaggistica" alle condizioni e prescrizioni ivi riportate.
9. Con nota prot. n. 11128 del 09.04.2018, allegato 4 al presente verbale per farne parte integrante, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex L.R. 3/2014, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio ritenendo - per le motivazioni e considerazioni ivi riportate - di non poter definire una completa e favorevole istruttoria tecnica finalizzata al rilascio di un parere/provvedimento di autorizzazione Integrata Ambientale.

Con riferimento al diniego di cui alla D.C.C.50/2016 Comunale, la società ribadisce di aver depositato ricorso al TAR, avverso le determinazioni ivi riportate. Deposita agli atti il ricorso già prodotto nella precedente Conferenza di Servizi svolta in data 17.01.2017..

La società:

- rappresenta che alcune criticità inerenti le emissioni evidenziate della Provincia sono da ritenersi non opportune, atteso il parere favorevole espresso da ARPA in merito.
- per ciò che attiene la gestione dei rifiuti, rappresenta che molte delle criticità evidenziate risultano infondate in quanto nelle relazioni tecniche trasmesse le stesse risultano già puntualmente affrontate. Si oppone integralmente al parere della Provincia ed ai contenuti ivi riportati, e si riserva di produrre le proprie controdeduzioni.
- chiede che il procedimento sia sospeso sino alla sentenza pronunciata dal TAR.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

Il presidente fa una sintesi dei pareri definitivi espressi sino ad oggi nel corso del procedimento:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto, prot. n. 6448 del 08.11.2016: *"area è priva di qualsiasi tipo di vincolo secondo quanto riportato nella Parte Terza - Beni Paesaggistici del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Con la medesima nota, ha altresì rappresentato che "sull'area in oggetto sono stati realizzati concessioni/autorizzazioni edilizie in periodi antecedenti con titoli abilitativi legittimi come si riscontra dalle certificazioni negli atti del progetto" e pertanto "vista anche la compatibilità paesaggistica, questa Soprintendenza per quanto evidenziato ritiene di non esprimersi sul progetto come già precedentemente evidenziato. Si suggerisce in ultime analisi di provvedere a mitigare le nuove infrastrutture e strutture e quelle già in sito, secondo quanto riportato nelle linee guida 4.4.2 allegate al PPTR."*
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Brindisi, prot. n. 2813 del 09.03.2018, che ripropone il *"già espresso parere di competenza, ai solo fini antincendio, con propria nota prot. n. 1567 datata 10.02.2018"*, con la quale è stata rilevata la conformità alle norme di prevenzione incendi del progetto proposto dalla società Giuseppe Vetrugno, *"subordinatamente all'osservanza"* delle prescrizioni ivi riportate.
- Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_079/400 del 17.01.2017: *"dagli atti delle verifiche demaniali esistenti attualmente in Ufficio non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg.27 p.lle 147-149"*.
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 1462 del 06.02.2017: *"dalla verifica della documentazione desunta dal portale regionale non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento"*.
- Nella seduta del 26.10.2017, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10244 del 26.10.2017, ritenendo che *"il Proponente abbia:*
 - *riscontrato completamente rispetto d alcuni punti (ad esempio 1-2-3-4-5-6-7b-7c,12);*
 - *riscontrato parzialmente o in maniera insoddisfacente a tutti gli altri"*.

Si ritiene, in particolare, che rimangano due questioni importanti e critiche che non sono state opportunamente descritte negli elaborati progettuali:

 - 1) *le attività di miscelazione, anche se non in deroga e quindi tra rifiuti non pericolosi, devono essere autorizzate. Tuttavia per poter autorizzare la miscelazione di rifiuti e necessario accertare la loro compatibilità chimico-fisica con apposite analisi di laboratorio e ricette-tipo, che il proponente non ha fornito neanche nel riscontro;*
 - 2) *rispetto al punto 11 della richiesta di integrazione, che chiedeva "una dettagliata descrizione delle operazioni effettuate su ciascuna categoria omogenea di rifiuti, in cui si descriva in che cosa consistono le singole operazioni (D9, D13, D14, R 12) di cui si chiede l'autorizzazione, nonché gli strumenti impiantistici e/o eventuali reagenti che si prevede di utilizzare" il proponente si è limitato a far riferimento alle linee guida della provincia di Verona, senza descrivere nella specifico le attività che ha intenzione di eseguire in impianto su "ciascuna categoria omogenea di rifiuti", come richiesto.*

Si ritiene in questa sede, che tali mancanze siano da colmare e pertanto il Comitato VIA, pur esprimendo parere favorevole sotto il profilo strettamente ambientale, ritiene che le dette integrazioni siano da trasmettere per il prosieguo della procedura AIA alla competente Provincia di Brindisi, alle cui prescrizioni ed indicazioni il proponente dovrà adeguarsi al fine della piena validità della procedura."



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

- Acquedotto Pugliese ,nota prot. n. 0135289 del 17.11.2017: "*dai documenti esaminati e dai sopralluoghi effettuati, è emerso che il progetto non interferisce con le nostre infrastrutture idriche e fognanti. Pertanto si esprime parer favorevole all'impianto in oggetto*".
- Con nota prot. n. 13093 del 11.12.2017, il Comune di San Pancrazio Salentino - Ufficio Tecnico Comunale ha espresso il proprio parere negativo sul progetto per le considerazioni e motivazioni ivi riportate ed ha reiterato il parere negativo sotto il profilo urbanistico/edilizio già reso con atto n. 50 del 11.11.2016.
- Con nota prot. n. 11128 del 09.04.2018, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia ha evidenziato che "*non è possibile definire una completa e favorevole istruttoria tecnica finalizzata al rilascio di un parere/provvedimento di AIA*".
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_145/2937 del 09.04.2018, con cui è stabilito che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale "possa assumere il valore di Accertamento di Compatibilità paesaggistica" alle condizioni e prescrizioni ivi riportate.

La conferenza:

- considerata l'istanza depositata presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in data 13.09.2016, dalla società GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl, con sede legale in Brindisi, alla via M. Pacuvio n.23, avente ad oggetto "*Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU, Comune di San Pancrazio s.no (BR), Zona PIP, Fg. 27 p.le 147-149 - TRASMISSIONE ISTANZA*", e finalizzata a ottenere "*l'espressione di parere connesso alla procedura coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale (ex art. 22 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (ex art. 29-ter D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)*";
- richiamata la tipologia di intervento proposto, consistente nella realizzazione e gestione di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante attività D13, D14, D15 e R12, R13, comprensivo di stazione di trasfereza FORSU.

prende atto dei pareri pervenuti ed acquisiti in atti del procedimento.

Il presidente, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001, sulla scorta dei contenuti del parere della Provincia di Brindisi ed in particolare di quanto riportato a pag. 2 e 3 in merito alla D.C.C. 50/2016 del Comune di San Pancrazio Salentino ed all'attribuzione delle competenze dei differenti enti territoriali del richiamato parere, evidenzia che il provvedimento di VIA, senza l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia con proprio atto ai sensi della L.R. 3/2017, non potrà farvi luogo.

Pertanto, il Presidente, richiamate le disposizioni di cui alla L. 241/1990, evidenzia di non poter sospendere il procedimento nelle more di definizione del ricorso presentato dalla società avverso il D. C. C. 50/2016 del comune.

I lavori della odierna Conferenza dei servizi si concludono alle ore 12:20.

Letto, confermato e sottoscritto.



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi

www.provincia.brindisi.it servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ di prot.

Brindisi, _____

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

Giuseppe Vetrugno Ambiente srl

Via Marco Pacuvio n.23

Brindisi (BR)

giuseppevetrugnosrl@pec.it

Comune di S. Pancrazio salentino

protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia

Dipartimento Provinciale di Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1

Dipartimento di prevenzione (BR)

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID VIA 229 - Giuseppe Vetrugno Ambiente srl - Procedimento VIA-AIA per l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU - S. Pancrazio Salentino - AIA - **Trasmissione del provvedimento AUTAE n. 77 del 05/12/2018**

Per quanto di competenza si trasmette in allegato il Provvedimento Dirigenziale n. 77 del 05/12/2018 con cui è stato concluso il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU in zona PIP nel comune di S. Pancrazio Salentino al fog. 27 partt. 147-149 proposto dalla ditta Giuseppe Vetrugno Ambiente srl.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 77 DEL 05-12-2018

Oggetto: Giuseppe Vetrugno Ambiente srl - Procedimento VIA-AIA per l'Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU - S. Pancrazio Sal. - AIA - Diniego

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA**Premesso che:**

- il sig. Giuseppe Vetrugno, in qualità di Amministratore Unico della Giuseppe Vetrugno Ambiente srl, ha presentato in data 06 giugno 2016 alla Provincia di Brindisi e alla Regione Puglia, oltre che agli altri Enti competenti in materia ambientale, istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – acquisita al protocollo dell'Ente n. 24379 del 09/06/2017 – e istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale – acquisita al protocollo dell'Ente n. 24405 del 09/06/2017 – per *la realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU in zona PIP nel comune di S. Pancrazio Salentino*;
- con nota prot. AOO_089/7076 del 09/06/2017, la Regione Puglia, Servizio VIA e VINCA, dopo aver stigmatizzato l'iter procedimentale applicabile al progetto e definito la ripartizione delle competenze tra i diversi enti, ha chiesto al proponente, al fine di poter avviare il procedimento coordinato di VIA regionale e AIA provinciale, di trasmettere documentazione integrativa;
- l'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, con propria nota prot. 29382 del 13/07/2016, ha altresì comunicato al proponente che il progetto rientra nella categoria progettuale di cui alla lettera A.1.g) della L.r. n. 11/2001 e s.m.i. e pertanto è da assoggettare a VIA di competenza della Regione Puglia; rientra altresì in diverse categorie di attività elencate nell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il cui esercizio risulta necessaria l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza provinciale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3/2014; pertanto ha chiesto al proponente di presentare formale istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota del 13/09/2016, acquisita al protocollo della Provincia di Brindisi n. 36415 del 14/09/2016, la società Giuseppe Vetrugno Ambiente srl ha presentato alla Regione Puglia e alla Provincia di Brindisi un'unica istanza volta al rilascio sia del parere di compatibilità ambientale di competenza regionale che dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza provinciale sul progetto in argomento;
- la Regione Puglia, Servizio VIA e VINCA, con nota prot. AOO_089/28-09-16 n. 10947, rilevata l'incompletezza della documentazione rispetto a quanto già richiesto e previsto dalle norme di settore, al fine della procedibilità dell'istanza, ha chiesto al proponente di integrare la documentazione trasmessa;
- il proponente, con propria nota del 20 ottobre 2016, trasmessa a mezzo pec l'08/11/2016 e acquisita al prot. 44704 del 09/11/2017, ha riscontrato la richiesta di integrazioni documentali formulata dalla Regione Puglia;
- con propria nota prot. AOO_089/13011 del 29/11/16 la Regione Puglia, Servizio VIA e VINCA, ha sollecitato il proponente a perfezionare l'istanza presentata il 13/09/2016, reiterando la richiesta già formulata con prot. AOO_089/28-09-16 n. 10947;
- la società Giuseppe Vetrugno Ambiente srl, con nota prot. 643/16/DIR inviata in data 30/11/2016, ha comunicato alla Regione Puglia di aver già riscontrato alla predetta richiesta, e ha trasmesso nuovamente la documentazione integrativa;
- il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, con propria nota prot. AOO_089/13633 del 15/12/16, nel precisare che *"il provvedimento che sarà emesso dallo scrivente Servizio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 14 c. 1 lett. b) della L.R. 11/01 e dell'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 152/06 costituirà autorizzazione per la realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto"* ha chiesto al proponente, al fine di avviare il procedimento, di

- trasmettere l'attestazione relativa al valore delle opere e l'integrazione degli oneri istruttori già versati;
- la società proponente, con propria nota prot. 710/16/DIR inviata il 20/12/2016, ha trasmesso quanto richiesto e pertanto, con nota prot. AOO_089/13926 del 23/12/16, la Regione Puglia ha avviato il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale e indetto/convocato la Conferenza di Servizi - ai sensi dell'art. 14 comma 4 e art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. - per il 17/01/2017;
 - con la predetta nota di convocazione l'Ufficio regionale precisava che ai sensi dell'art. 14 co.7 *"il provvedimento di VIA farà luogo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avente quale autorità/ufficio competente la Provincia di Brindisi e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, avente quale autorità/ufficio competente il Servizio "Attuazione pianificazione paesaggistica" della Sezione "Assetto del Territorio" della Regione Puglia"*;
 - con nota prot. 725/16/DIR del 28/12/2016 la società Giuseppe Vetrugno Ambiente srl ha trasmesso a tutti gli Enti convocati in Conferenza di Servizi la documentazione progettuale;
 - l'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, con propria nota prot. 1400 del 16/01/2017, trasmessa affinché fosse acquisita in sede di Conferenza di Servizi del 17/01/2017, ha chiesto alla Regione Puglia di valutare il corretto incardinamento della competenza AIA ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 24/2012 e s.m.i. e dalla L.R. 3/2014 in materia di impianti di trattamento di rifiuti urbani o derivanti dal ciclo degli urbani, e contestualmente ha trasmesso tre osservazioni sul progetto acquisite durante il periodo di pubblicazione dell'avviso al pubblico;
 - nella medesima nota l'Ufficio precedente chiedeva al proponente di integrare l'istanza con documentazione già richiesta nella propria nota prot. 29382 del 13/07/2016 e di integrare gli oneri istruttori versati;
 - con nota prot. AOO_089/392 del 17/01/17 la Regione Puglia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi, nel corso della quale sono state richieste al proponente numerose integrazioni e chiarimenti progettuali, è stato stabilito che *"essendo il quantitativo di FORSU pari a 45.000 t contro i 142.000 t di rifiuti speciali, la competenza AIA rimane incardinata, ai sensi della L.R. 3/2014, presso la Provincia di Brindisi"*, e sono stati acquisiti alcuni pareri e contributi istruttori, come allegati al predetto verbale;
 - con successiva nota prot. AOO_089/760 del 26/01/17 la Regione Puglia ha inoltre trasmesso una nota ARPA - prot. 3935 del 24/01/2017 - integrativa del parere espresso in Conferenza di Servizi;
 - con nota del 17/03/2017, acquisita al protocollo dell'Ente n. 44704 del 09/11/2017, la società ha trasmesso la documentazione progettuale per riscontrare a quanto richiesto in Conferenza di Servizi;
 - il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, con nota prot. 6266 del 23/06/2017, rettificata con successiva nota prot. 8196 del 24/08/2017, ha trasmesso la richiesta di chiarimenti/integrazioni prot. 6137 del 20/06/2017 formulata dal Comitato Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, chiedendo al proponente di riscontrare;
 - con successiva nota prot. 8796 del 15/09/2017 il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha sollecitato il proponente a trasmettere le integrazioni e i chiarimenti già richiesti con le precedenti note nel termine di 15 giorni, precisando che *"in assenza di riscontro, a norma di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 ter del D. Lgs. n. 152/2006 così come introdotto dall'art. 2 c. 22 lett. e) del D.Lgs. n. 128/2010, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ritenendo l'istanza conseguentemente archiviata"*;

- la società proponente ha riscontrato con nota prot. 480/12/DIR del 29/09/2017, trasmettendo documentazione integrativa;
- il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, con nota prot. 10069 del 10/11/2017, ha convocato la Conferenza di Servizi per il 30/11/2017 per la presa d'atto del parere del Comitato VIA reso nella seduta del 26/10/2017;
- con nota prot. 543/DIR del 07/11/2017, il proponente ha inteso fornire ulteriore riscontro alle osservazioni del Comitato VIA;
- con nota prot. 11222 del 23/11/2017 la Regione Puglia, preso atto della richiesta di rinvio della Conferenza di Servizi formulata dall'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia con nota prot. 35398 del 16/11/2017, ha rinviato la seduta all'11/12/2017;
- nella nota prot. 35398 del 16/11/2017 l'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia, in qualità di Autorità Competente AIA - in applicazione dei principi di semplificazione ed economia dei procedimenti amministrativi - al fine di evitare duplicazioni procedurali ha chiesto all'autorità procedente che la Conferenza di Servizi fosse convocata anche ai sensi dell'art. 29 quater comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., estendendola ai soggetti previsti ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, e chiedendo esplicitamente agli Enti convocati di esprimere le proprie valutazioni sia con riferimento al procedimento di VIA che relativamente agli aspetti di pertinenza del procedimento di AIA (coerenza con le BAT di settore, piano di monitoraggio e controllo, ecc...);
- con nota prot. 12011 del 12/12/2017 la Regione Puglia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi dell'11/12/2017, nel corso della quale i rappresentanti dell'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia hanno depositato il proprio parere non favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, espresso con nota prot. 37987 del 11/12/2017;
- nel corso della medesima seduta della conferenza di servizi sono stati acquisiti altri pareri e la Regione Puglia - vista la disponibilità della società proponente ad integrare ulteriormente la documentazione - ha concesso ulteriori 60 giorni per adeguare il progetto alle criticità emerse;
- con successive note prot. 080/18/DIR del 10/02/2018 e prot. 081/18/DIR del 12/02/2018, la società Giuseppe Vetrugno Ambiente srl ha trasmesso altra documentazione progettuale e con nota prot. 2206 del 06/03/2018 la Regione Puglia ha convocato una nuova seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 09/04/2018, chiedendo all'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia di emettere le proprie determinazioni inerenti all'Autorizzazione Integrata Ambientale e trasmetterle entro il 26/03/2018;
- l'Autorità competente AIA ha riscontrato alla Regione Puglia con propria nota prot. 9939 del 26/03/2018 evidenziando che, come previsto all'art. 14 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., avrebbe reso le proprie determinazioni nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata, in modalità sincrona, per il 09/04/2018;
- inoltre, con nota prot. 10007 del 27/03/2018, l'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia ha sollecitato il proponente a trasmettere l'attestazione di versamento del saldo degli oneri istruttori AIA, precisando che, in difetto, non avrebbe potuto dar corso a quanto previsto all'art. 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'art. 14 della L.R. 11/2001 e s.m.i. per il coordinamento dei procedimenti di VIA e AIA;
- con nota prot. 11128 del 09/04/2018 l'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia ha espresso le proprie determinazioni, ritenendo che, anche a fronte delle integrazioni trasmesse dal Gestore a seguito della Conferenza di Servizi dell'11/12/2017, permangono numerose criticità e contraddizioni nella proposta progettuale presentata, che non

- consentono di definire una completa e favorevole istruttoria tecnica finalizzata al rilascio di un parere/provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con nota prot. 3730 dell'11/04/2018 la Regione Puglia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 09/04/2018, nel corso della quale si è preso atto dei pareri pervenuti ed acquisiti in atti del procedimento;
 - nel suddetto verbale è stato precisato che *"il presidente, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 c. 1 della L.R. 11/01, sulla scorta dei contenuti del parere della Provincia di Brindisi ed in particolare di quanto riportato a pag. 2 e 3 in merito alla D.C.C. 50/2016 del Comune di S. Pancrazio Salentino ed all'attribuzione delle competenze dei differenti enti territoriali del richiamato parere, evidenzia che il provvedimento di VIA, senza l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia con proprio atto ai sensi della L.R. 3/2017, non potrà farvi luogo"*;
 - inoltre, con successiva nota prot. 3827 del 12/04/2017, il servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha invitato l'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia, in qualità di Autorità Competente AIA, *"a trasmettere il proprio provvedimento espresso entro il termine di 20 giorni"*, precisando che in difetto *"ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2 della L.241/1990 e dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 (previgente al D.Lgs. 104/2017) il procedimento in oggetto sarà concluso sulla scorta delle valutazioni/pareri/nulla-osta/contributi istruttori acquisiti in atti e che la relativa Determinazione farà luogo delle sole autorizzazioni formalizzate con provvedimento espresso dalla relativa autorità competente"*;
 - ritenendo che – al fine di poter adottare *"provvedimento espresso"*, come richiesto dall'Ufficio VIA e VINCA della Regione Puglia – l'Autorità competente AIA debba assolvere a tutti gli obblighi in materia di procedimento amministrativo previsti dalla L. 241/90 e ss.mm.ii., l'ufficio procedente, con propria nota prot. 12382 del 16/04/2018, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., ha trasmesso al proponente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnando alla società un termine di dieci giorni per trasmettere per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa;
 - con la medesima nota, inoltre, l'Autorità competente AIA ha chiesto al Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, quale Autorità Competente VIA, di precisare quali siano le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi e se il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale debba ritenersi chiuso e con quale esito, chiarimenti necessari e propedeutici all'adozione del provvedimento AIA;
 - la società Vetrugno Ambiente srl ha riscontrato con propria nota prot. 203/DIR/18 trasmessa a mezzo pec in data 26/04/2018, formulando le proprie controdeduzioni;
 - il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia ha inoltre sollecitato, con nota prot. 14421 del 08/05/2018, il riscontro dell'Autorità Competente VIA alla propria nota prot. 12382 del 16/04/2018;
 - la Regione Puglia, Servizio VIA – VINCA, con propria nota prot. 5318 del 18/05/2018, ha *"evidenziato che tutti i pareri, le valutazioni e gli atti inerenti al procedimento di valutazione di impatto ambientale sono stati trasmessi agli enti competenti in materia ambientale coinvolti e/o interessati dall'intervento"* e ha invitato la Provincia *"in qualità di autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a trasmettere il proprio provvedimento espresso senza subordinarne l'emissione alla conclusione del procedimento di valutazione ambientale di competenza dello scrivente Servizio, che – ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 previgente al D. Lgs. 104/2017 – potrà avvenire solo a valle del recepimento di tutti gli atti ("da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di*

- competenza di diverse amministrazioni pubbliche”) necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, e che saranno integrati nel provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 14 co. 1 della L.R. 11/2001 e art. 10 co. 2 del D.Lgs. 152/2006”;
- il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia ha sollecitato il Gestore, con propria nota prot. 17612 del 04/06/2018, ad adempiere a quanto già richiesto con note prot. 29383 del 13/07/2016 e 10007 del 27/03/2018 in materia di oneri istruttori;
 - la Regione Puglia, Servizio VIA – VINCA, con propria nota prot. 7611 del 12/07/2018 invitava la Provincia a trasmettere con urgenza il provvedimento espresso di competenza, preannunciando che in assenza di riscontro avrebbe concluso il procedimento sulla base della documentazione agli atti;
 - il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia ha riscontrato, con nota prot. 23172 del 26/07/2018, ribadendo quanto già motivato nella nota prot. 12382 del 16/04/2018 recante “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.” e precisando che non poteva dar corso a quanto previsto all’art. 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all’art. 14 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;
 - alla nota prot. 333/18/DIR del 10 agosto 2018 con cui il Gestore ha chiesto di poter procedere al pagamento degli oneri istruttori mediante quattro rate mensili di uguale importo, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia ha riscontrato – con nota prot. 25157 del 16/08/2018 - precisando che le norme vigenti non prevedono tale possibilità;
 - non essendo pervenuto più alcun riscontro da parte del Gestore, con nota prot. 31845 del 30/10/2018 è stato comunicato che, ai sensi dell’art. 9 comma 2) della L.R. 17/2007 e s.m.i., l’istanza dovesse intendersi ritirata;
 - nella medesima nota prot. 31845 del 30/10/2018 si precisava che, in relazione al procedimento di VIA incardinato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, si confermava integralmente quanto già esplicitato nella nota prot. 12382 del 16/04/2018 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.), ritenendo insufficienti le controdeduzioni formulate dal proponente, e pertanto si esprimeva parere non favorevole;
 - il proponente, con pec del 14 novembre 2018, acquisita al prot. 34019 del 19/11/2018, ha trasmesso l’attestazione di versamento del saldo degli oneri istruttori, chiedendo al contempo al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di annullare l’archiviazione dell’istanza.

Dato atto che:

- la documentazione complessivamente presentata dal proponente, anche a seguito delle revisioni e integrazioni, si compone dei seguenti elaborati:

N.	Descrizione	Data emissione	Scala
RELAZIONI			
Rel. 01	Studio di impatto ambientale	Settembre 2016	
Rel.02_rev01	Relazione tecnica - AIA	Febbraio 2018	
Rel.02a_rev02	Schede tecniche AIA rev. 2	Febbraio 2018	
Rel. 03_rev02	Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 2	Febbraio 2018	
Rel. 04	Verifica della sussistenza dell’obbligo di redazione della relazione di riferimento	Settembre 2016	
Rel. 05	Sintesi non tecnica	Settembre 2016	
Rel. 06	Relazione acque meteoriche	Settembre 2016	
Rel. 07	Studio dispersione inquinanti in atmosfera rev. 1	Marzo 2017	
Rel. 08	Studio di impatto acustico	Settembre 2016	

Rel. 09	<i>Relazione geologica e idrogeologica</i>	Settembre 2016	
Rel. 10	<i>Relazione paesaggistica</i>	Settembre 2016	
Rel. 11	<i>Documentazione fotografica</i>	Settembre 2016	
Rel. 12	<i>Riscontro osservazioni</i>	Marzo 2017	
Rel. 12a	<i>Matrice impatti potenziali</i>	Marzo 2017	
Doc. 01	<i>Documentazione amministrativa</i>	Settembre 2016	
Doc. 02	<i>Documentazione urbanistico edilizia</i>	Settembre 2016	
Doc. 03	<i>Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica art. 91 NTA PPTR</i>	Settembre 2016	
Doc. 04	<i>Elenco pareri, nulla osta, autorizzazioni da acquisire</i>	Settembre 2016	
Doc. 05	<i>Calcolo oneri istruttori</i>	Settembre 2016	
	Progetto strutturale vasca di contenimento in c.a per n. 4 serbatoi liquidi/oli		
	- Piano di manutenzione	15/03/2017	
	- Relazione di accettabilità dei risultati	15/03/2017	
	- Relazione tecnica generale e relazione di calcolo	15/03/2017	
	- Relazione geotecnica generale e delle fondazioni	15/03/2017	
	- Relazione sui materiali	15/03/2017	
	- Tabulati di calcolo	15/03/2017	
	Progetto strutturale n.2 vasche in c.a. interrate per raccolta eluati e colatici		
	- Piano di manutenzione	15/03/2017	
	- Relazione di accettabilità dei risultati	15/03/2017	
	- Relazione tecnica generale e relazione di calcolo	15/03/2017	
	- Relazione geotecnica generale e delle fondazioni	15/03/2017	
	- Relazione sui materiali	15/03/2017	
	- Tabulati di calcolo	15/03/2017	
Rel. 13	<i>Riscontro osservazioni Regione Puglia</i>	Settembre 2017	
-	<i>Osservazioni/controdeduzioni al parere del Comune di S. Pancrazio</i>	Gennaio 2017	
-	<i>Piano di emergenza</i>	Settembre 2017	
-	<i>Riscontro osservazioni Regione Puglia</i>	Novembre 2017	
-	<i>Riscontro osservazioni ARPA Puglia</i>	Febbraio 2018	
-	<i>Relazione tecnica e processo di miscelazione</i>	09/02/2018	
-	<i>Ricette tipo per la miscelazione</i>	09/02/2018	
Elaborati grafici			
Tav. 01	<i>Inquadramento ambientale CTR – Ortofoto – IGM</i>	Settembre 2016	varie
Tav. 02	<i>Inquadramento ambientale PPTR</i>	Settembre 2016	varie
Tav. 03	<i>Inquadramento ambientale PAI – PTA</i>	Settembre 2016	varie
Tav. 04	<i>Planimetria generale</i>	Settembre 2016	1:100
Tav. 04a	<i>Particolari costruttivi</i>	Settembre 2016	1:100
Tav. 04b	<i>Particolari costruttivi</i>	Settembre 2016	1:100
Tav. 05	<i>Planimetria – emissioni in atmosfera</i>	Settembre 2016	1:100
Tav. 06	<i>Planimetria rete idrica ed impianto trattamento acque meteoriche</i>	Settembre 2016	1:100
Tav. 06a	<i>Planimetria acque meteoriche – particolari</i>	Settembre 2016	
Tav. 07	<i>Planimetria – emissioni sonore</i>	Settembre 2016	1:100
Tav. 08_rev02	<i>Planimetria – layout rifiuti rev. 2</i>	Febbraio 2018	1:100
Tav. 09	<i>Uso del suolo</i>	Settembre 2016	1:100
Tav. 10	<i>Viabilità</i>	Gennaio 2017	1:5000
	Progetto strutturale vasca di contenimento in c.a per n. 4 serbatoi liquidi/oli		
	<i>Tav. n. 1 – Fondazioni e pareti laterali</i>	15/03/2017	1:50
	<i>Tav. n. U2 – Vasca contenimento serbatoi liquidi-oli</i>	15/03/2017	

	Progetto strutturale n.2 vasche in c.a. interrate per raccolta eluati e colatici		
	<i>Tav. n. 1 – Fondazioni pareti laterali e soletta di copertura</i>	15/03/2017	
	<i>Tav. n. U1 – Vasca raccolta eluati e colatici</i>	15/03/2017	

– dall’esame di tale documentazione si evincono gli elementi essenziali riportati di seguito:

Inquadramento territoriale e urbanistico:

- l’area interessata dal progetto è ubicata nel comune di San Pancrazio Salentino, su terreni individuati al foglio di mappa 27 partt. 147 - 149;
- secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Generale del Comune di San Pancrazio Salentino, approvato con D.G.R. 1439/2006, le particella in esame risultano tipizzate prevalentemente in zona D1 “*industriale in espansione P.I.P.*” e per la restante parte in zona D “*industriale esistente*”;
- è classificata secondo la zonizzazione per la qualità dell’aria della Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 155/2010, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2979 del 29/12/2011, come zona IT1612 *zona di pianura, comprendente le aree meteorologiche IV e V*;
- non ricade all’interno di aree naturali protette, parchi, riserve naturali, siti della Rete Natura 2000, zone IBA o perimetrazioni ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia;
- non è vincolata ai sensi del PPTR della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e aggiornato con DGR 240/2016, nonché secondo il D.Lgs. 42/04, ma la strada che delimita il lotto a sud è censita come *strada dei vigneti* quale UCP *strada a valenza paesaggistica facente parte delle componenti dei valori percettivi* (6.3.2);

Descrizione del progetto:

- il progetto riguarda la realizzazione e l’esercizio di un impianto di trattamento, finalizzato allo smaltimento e al recupero, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di una stazione di trasferimento della frazione organica differenziata dei rifiuti solidi urbani (FORSU);
- il Gestore chiede di essere autorizzato a trattare un quantitativo complessivo annuo di 187.000 t/a di rifiuti, con una media di 623 t/giorno; di tali rifiuti circa 180.000 t/a saranno non pericolosi (600 t/giorno) e circa 7.000 t/a saranno pericolosi (23 t/giorno); in tali quantità sono comprese 45.000 t/anno (150 t/giorno) di FORSU da trattare;
- gli stoccaggi istantanei massimi previsti in progetto sono pari a 850 t per i rifiuti non pericolosi e 150 t per i rifiuti pericolosi;
- le operazioni richieste, come definite dagli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono D9 – D13 – D14 – D15, R12 – R13; il proponente chiede di essere autorizzato anche ad eseguire l’operazione di miscelazione, ma soltanto su rifiuti non pericolosi;
- la prevista dotazione impiantistica si compone di: una pesa a ponte, n. 4 serbatoi in vetroresina (30 m³ cadauno) per lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido con bacino di contenimento di 36 m³, un impianto di trattamento delle acque meteoriche con relativa trincea drenante e impianto di irrigazione per riuso, un compattatore scarrabile, un miscelatore meccanico e una macchina imballatrice;
- l’impianto avrà una superficie complessiva di 5.128 m², di cui 632,52 m² coperti (capannone esistente, capannone da realizzare, uffici e spogliatoi), 2.685,48 m² circa impermeabilizzati (di cui 490 m² a parcheggio e 2.195,48 m² come area di stoccaggio rifiuti) e i restanti 1.810 m² a verde;
- il volume totale edificato sarà di 4.836,60 m³ (di cui 3.250,80 m³ esistenti);
- gli stoccaggi all’interno del centro saranno effettuati all’interno di containers o sfusi tra sponde mobili prefabbricate tipo new jersey, posti al riparo dagli agenti atmosferici; lo stoccaggio degli oli e dei liquidi avverrà all’interno dei silos in vetroresina, con volume di 30 m³ montati su un bacino di contenimento di 9 m³ /cad; lo stoccaggio delle batterie esauste (max 24 t) avverrà all’interno di uno scarrabile a doppio fondo, in acciaio resistente all’acido

delle batterie; i rifiuti misti per la produzione del CSS sono stoccati in cassoni o a terra a seconda della tipologia del materiale, al coperto al riparo dagli agenti atmosferici.

Richiamati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda al Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e al Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Legge Regionale n.11 del 12/04/2001, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 3 del 12/02/2014 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*";
- la L.R. n. 4 del 12/02/2014 recante "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";
- la D.G.R. 577 del 02/04/2014 recante L.R. n. 3/2014 Art 1 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale*". *Indirizzi applicativi*;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di AIA;
- la D.G.R. n. 1388 del 19/09/06 "*Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse*";
- il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03. 2015) e aggiornato con le successive DGR n. 240/2016, n. 1162/2016, n. 496/2017 e n.2292/2017;
- il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui testo coordinato con le modifiche e gli aggiornamenti apportati – da ultimo – con la DGR n. 819 del 23.04.2015 è stato approvato con Deliberazione Della Giunta Regionale n. 1023 del 19 maggio 2015 e pubblicato sul BURP n. 83 del 16-06-2015;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), adottato con Deliberazione Della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 959;
- la L.R. n. 30/1986 "*Smaltimento rifiuti – norme integrative e di prima attuazione*";
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. n. 16/11 del 16/04/04;
- D.M. Ambiente 24.04.2008 recante *Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19.5.2011 *Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006*;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.);
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*";

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- i Decreti del Presidente della Provincia di Brindisi n. 134 del 23/12/2016, n. 7 del 03.02.2017, n. 11 dell'8/03/2017 e n. 4 del 19/01/2018, con i quali sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio 4 – Pianificazione Territoriale di coordinamento per la Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D. Lgs. 152/06 previgente al D. Lgs. 104/2017 il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto;
- inoltre, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b) della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., il provvedimento positivo di VIA sostituisce, in particolare, l'AIA a norma di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la Regione Puglia, Servizio VIA – VINCA, in qualità di Autorità Competente VIA ha invitato l'ufficio procedente *"in qualità di autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a trasmettere il proprio provvedimento espresso senza subordinarne l'emissione alla conclusione del procedimento di valutazione ambientale di competenza dello scrivente Servizio"*;
- al termine dei lavori della Conferenza di Servizi, svoltasi il 17 gennaio 2017, l'11 dicembre 2017 e il 9 aprile 2018 presso la Regione Puglia, la posizione espressa da ciascun Ente è risultata la seguente:
 - il Comune di San Pancrazio Salentino ha espresso parere negativo alla realizzazione del progetto dal punto di vista urbanistico edilizio con Del.C.C. n. 50 dell'11/11/2016, nonché parere sfavorevole espresso con nota prot. 13093 dell'11/12/2017 a firma del Sindaco;
 - ARPA Puglia con successive note prot. 2051 del 16/01/2017, prot. 3935 del 24/01/2017, prot. 74505 del 06/12/2017 e prot. 21616 del 05/04/2018 ha formulato alcune prescrizioni e chiesto di *"rendere organica la documentazione del procedimento aggiornata agli esiti della CdS e all'osservazione degli Enti preposti"*;
 - la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. 6448 dell'08/11/2016 ha ritenuto di non dover esprimere parere attesa l'assenza di vincoli;
 - il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dopo essersi espresso preliminarmente con note prot. 14920 del 28/12/2016 e prot. 14186 del 28/11/2017 richiamando l'obbligo di presentare istanza qualora l'attività fosse soggetta ai sensi del D.P.R. n.151/2011, a seguito della presentazione del progetto da parte del Gestore ha rilasciato parere di competenza, ai soli fini antincendio, con propria nota prot. n° 1567 del 10/02/2018, confermata con nota prot. 2813 del 09/03/2018;
 - il Servizio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia, con propria nota prot. 945 del 10/01/2017 ha richiamato le competenze dell'ufficio, illustrando i casi in cui è necessario acquisire il parere di competenza;
 - l'Acquedotto Pugliese, con nota prot. 135289 del 17/11/2017, ha espresso parere favorevole;

- il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia con propria nota prot. 145/2937 del 09/04/2018 ha espresso nulla osta a che la Determina di Valutazione d'Impatto Ambientale possa assumere il valore di accertamento di compatibilità paesaggistica alle condizioni e prescrizioni ivi riportate;
- il Comitato VIA della Regione Puglia, con parere reso nella seduta del 26/10/2017, pur esprimendo parere favorevole sotto il profilo strettamente ambientale, ha ritenuto necessario che il proponente integrasse la documentazione per il prosieguo della procedura AIA.

Preso atto che

- il proponente ha adempiuto a quanto richiesto dall'Ufficio procedente con nota prot. 29383 del 13/07/2016 e successivamente reiterato con nota prot. 10007 del 27/03/2018 in relazione al versamento del saldo degli oneri istruttori AIA, come determinati in applicazione del D.M. Ambiente 24.04.2008 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19.5.2011.

Valutato pertanto che, come già illustrato nel parere reso con nota prot. 11128 del 09/04/2018 nella Conferenza di Servizi decisoria del 09/04/2018 e comunicato al proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i. con nota prot. 12382 del 16/04/2018, in merito al progetto in esame sono state evidenziate le seguenti criticità:

- la Del. C.C. n. 50 dell'11/11/2016 del Comune di S. Pancrazio approva la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, in cui si esprime parere negativo sotto il profilo urbanistico-edilizio per le seguenti motivazioni:

1.1 "il tipo di attività che si intende realizzare all'interno dell'area PIP "stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali (pericolosi e non) e stazione di trasferimento della FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano)" è in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal Piano approvato con delibera di C.C. n. 45 del 6 dicembre 2000, che è stato redatto per favorire lo sviluppo e il riordino delle attività industriali, artigianali, commerciali e del settore primario (trasformazione di prodotti agricoli), concetto ribadito anche all'art. 1 del Regolamento per l'assegnazione delle aree PIP, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 12 dicembre 2000;

1.2 Secondo quanto stabilito dagli articoli 14 e 18 del succitato regolamento, ribadito negli articoli 14 e 18 del contratto di cessione del suolo, rep. N. 1999 del 30 gennaio 2009 non è consentita la modifica della destinazione d'uso dell'area, quale risulta dagli atti di cessione e dalle correlate concessioni edilizie rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica: i permessi di costruire rilasciati alla ditta Giuseppe Vetrugno Ambiente s.r.l., infatti sono finalizzati alla delocalizzazione dell'azienda, ovvero, alla realizzazione di deposito mezzi di trasporto con annessi uffici, laboratorio ed alloggio custode; l'eventuale modifica della destinazione d'uso dell'area interessata comporterebbe la revoca degli atti di cessione delle aree per inadempimento contrattuale.

- a norma di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 46/2014 di modifica del D.Lgs. 152/06 "Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.";
- l'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., al comma 6 prevede a sua volta che la valutazione positiva del progetto "autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,

provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”;

- pertanto, nel rispetto dell'attribuzione delle competenze tra i diversi enti territoriali, previste dalle norme di settore direttamente applicabili, si ritiene che la Provincia, in qualità di autorità competente AIA, non possa sostituirsi al Comune o al Sindaco nell'espletamento degli adempimenti che il legislatore attribuisce alla competenza dell'ente comunale, visti i pareri negativi espressi con gli atti sopra citati (Del. C.C. n. 50 dell'11/11/2016 e nota prot. 13093 del 11/12/2017);
- il proponente con nota prot. 203/DIR/18 ha controdedotto di aver impugnato dinanzi al TAR Lecce la Delibera di Consiglio Comunale, per i motivi elencati nella medesima nota; tuttavia, in assenza di provvedimento di sospensione o di annullamento da parte del TAR la delibera conserva la sua efficacia e pertanto non può essere disapplicata;
- ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorità competente AIA nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, acquisisce le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante *“Testo unico delle leggi sanitarie”*. L'unico parere espresso dal Sindaco è quello - acquisito nella Conferenza di Servizi dell'11/12/2017 - espresso con nota 13093 dell'11/12/2017 con cui si reitera il parere negativo di cui alla Del. C.C. n. 50 dell'11/11/2016;
- il proponente chiede di essere autorizzato ad ammettere in impianto un quantitativo pari a 45.000 t/a (corrispondenti a circa 150 t/giorno) di FORSU, oltre a varie altre tipologie di rifiuti urbani (da raccolta differenziata in aggiunta ai rifiuti urbani non differenziati) per un totale di 83.000 t/anno di rifiuti non pericolosi e 640 t/anno di rifiuti pericolosi;
- pertanto, la verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali in materia di gestione dei rifiuti va effettuata non solo rispetto al Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia (PRGRS), come illustrato dal proponente nello Studio d'Impatto Ambientale, ma anche rispetto al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU);
- quest'ultimo, alla parte II - O2 *“Criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani”*, paragrafo 1.2 - Ambito di applicazione, precisa che lo stesso trova applicazione *“agli impianti di trattamento rifiuti delle tipologie di seguito riportate: 1. Rifiuti urbani; 2. Rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 3. Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento meccanico e/o biologico dei rifiuti urbani.”*, e precisa ulteriormente che *“per le tipologie di impianto sottoposte ai presenti criteri localizzativi che trattano anche rifiuti speciali non ricompresi nella tipologia “3”, si applicano i criteri più restrittivi di cui al presente Piano e al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali vigente”*;
- dall'esame dei criteri localizzativi stabiliti dal PRGRU rispetto alla tipologia numero 2. *Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU)*, di cui al paragrafo 2.1.2 si evidenziano alcune criticità. Il criterio *“Tutela della popolazione”* impone una distanza dai centri abitati superiore ai 2.000 m prevedendo la possibilità di scegliere una ubicazione finale ad una distanza di tutela dai vicini centri abitati inferiore a quella indicata, sulla base delle risultanze derivanti da uno studio di approfondimento sull'impatto odorigeno. Il proponente ha elaborato lo studio sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera (Rel. 07 rev. 1 del marzo 2017), in cui è considerata quale unica sorgente emissiva il biofiltro, da cui fuoriesce l'aria esausta trattata proveniente dal capannone. Tuttavia molte delle operazioni per le quali il gestore chiede

- l'autorizzazione sono svolte sui piazzali (ad esempio la miscelazione tra rifiuti solidi e tra rifiuti liquidi, oltre allo stoccaggio dei rifiuti urbani non differenziati) e sicuramente determineranno significative emissioni odorigene non valutate nello studio in questione;
- il proponente, con nota prot. 203/DIR/18 del 26/04/2018, ha controdedotto argomentando di non volersi sostituire *ai centri di raccolta e gestione comunale di rifiuti urbani* e che *“vuole essere un’opportunità di spazio da offrire, per situazioni di emergenza, per lo stoccaggio di rifiuti indifferenziati”*. Inoltre conferma che *“la Vetrugno Ambiente srl ha come esclusivi fornitori impianti ed aziende, motivo per il quale non si è effettuato alcuno studio di coerenza con il PRGRU”*; tuttavia, come espressamente previsto al paragrafo 1.2 - Ambito di applicazione della parte II - O2 *“Criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani”* del PRGRU, lo stesso trova applicazione anche ai rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani – che si prevede di trattare in impianto – e pertanto il proponente avrebbe dovuto verificarne la coerenza;
 - inoltre, nelle controdeduzioni, il Gestore argomenta la scelta di considerare nello studio modellistico per la dispersione degli inquinanti solo il biofiltro in quanto considerata la sola fonte *persistente*, aggiungendo che i rifiuti non saranno stoccati per più di qualche giorno, che la presenza di rifiuti indifferenziati sarà legata a soli casi di emergenza, che la miscelazione dei liquidi avverrà in serbatoio dotato di sfiato con filtro a carboni attivi, che la miscelazione dei rifiuti solidi avverrà in continuo stato di umidificazione e che lo stoccaggio avverrà in baie coperte;
 - tali argomentazioni, già presenti e valutate nell’esame degli elaborati progettuali, non consentono di escludere la provenienza di emissioni odorigene dai piazzali, legate alla presenza degli stoccaggi di rifiuti, che avrebbero dovuto – in ogni caso – essere quantificate e valutate nei modelli;
 - con riferimento agli aspetti attinenti le condizioni di esercizio dell’installazione, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rispetto alle richieste di integrazioni formulate con il parere del Comitato VIA regionale reso in data 20/06/2017 e ribadite nel parere reso nella seduta del 26/10/2017, oltre che rispetto alle criticità evidenziate nei pareri dell’ufficio prot. 37987 dell’11/12/2017 e prot. 11128 del 09/04/2018, vi sono elementi di contraddittorietà e insufficiente definizione, come di seguito elencati:
 - non è stato chiarito in modo esaustivo, per ogni tipologia di rifiuto che si chiede di gestire, quali attività saranno eseguite, con quali macchinari ed attrezzature e con l’utilizzo di quali presidi a tutela dell’ambiente (ad esempio il Gestore non descrive in cosa consista l’operazione D9 da eseguire su alcuni rifiuti, in particolare su quelli pericolosi - ad esempio sul rifiuto 161001* *rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose* – oppure in quali attività si concretizzi l’operazione R12, limitandosi a descriverla riproponendo la definizione letterale del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - rispetto a tale punto il gestore ha affermato, nelle controdeduzioni di cui alla nota prot. 203/DIR/18, che per i codici 160213*, 161001* e 200135* non si intende effettuare l’operazione D9 e che la diversa indicazione negli elaborati progettuali è da intendersi refuso;
 - rispetto all’operazione R12 il Gestore precisa nella medesima nota che *“in ogni caso alla Vetrugno srl è consentita l’operazione R13 - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 - quindi ad essa possono accompagnarsi operazioni come la selezione e cernita, considerate preparatorie all’operazione successiva, inserite in una determinata fase del processo gestionale,*

connesse, funzionali e/o attinenti al recupero dei rifiuti e diverse dal mero deposito. Quindi le operazioni di selezione, cernita e separazione sono finalizzate ad ottenere frazioni omogenee recuperabili con la parte minima residuale di scarto da avviare a smaltimento. Le frazioni merceologiche da selezionare e avviare a recupero possono essere: selezione e recupero di legno, plastica carta (R3), Metalli (R4), Vetro (R5) . La ditta in tal modo diventa produttore e detentore delle frazioni ottenute da avviare al recupero. Se non si ha alcuna modifica delle caratteristiche chimico-fisiche in seguito all'accorpamento delle singole frazioni consentirà di non variare il codice CER. Qualora si dovesse ottenere una variazione evidente delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto l'operazione è da gestire come R12 e attribuire alla miscela un nuovo codice CER."

- nemmeno con tali precisazioni, tuttavia, il Gestore fornisce una descrizione certa delle attività che intende classificare come operazione R12 – fornendo ancora una volta elementi contraddittori (le operazioni R3, R4 e R5, per essere definite tali, producono materie prime seconde, non rifiuti, e pertanto frazioni che non dovrebbero più essere individuate con un codice CER; “l'accorpamento delle singole frazioni” e l'attribuzione di un nuovo codice CER in virtù della variazione delle caratteristiche chimico-fisiche non può dipendere soltanto dal caso, ma deve essere opportunamente motivata) che – piuttosto che chiarire – generano ulteriori perplessità circa la effettiva possibilità di tracciare in maniera continua il percorso che i rifiuti seguono all'interno dell'impianto;
- il proponente ha fornito dettagli sull'operazione di miscelazione, sia finalizzata allo smaltimento che al recupero – da eseguirsi solo su rifiuti non pericolosi – fornendo n. 6 ricette tipo – rispetto alle quali si evidenzia tuttavia che:
 - nell'elenco al paragrafo 16 della Rel.02_rev01 Relazione tecnica AIA il proponente chiede la miscelazione anche per il CER 070512 - *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511*, senza che lo stesso sia incluso in alcuna delle ricette tipo presentate;
 - viceversa nelle *ricette tipo* sono presenti codici CER di rifiuti che il proponente non ha chiesto affatto di essere autorizzato a gestire (ad esempio i CER 08.01.17, 08.01.19, 15.02.02.);
- con le controdeduzioni di cui alla nota prot. 203/DIR/18 il proponente ha riscontrato in maniera soddisfacente al primo punto ma non al secondo, in quanto i CER indicati – nonostante abbia dichiarato di non volerli miscelare – sono elencati a pag. 3 nella *Ricetta di miscelazione di liquidi* e a pag. 3-4 nella *Ricetta di miscelazione solidi Tipologia 1*);
- per abbattere le polveri derivanti dalla miscelazione dei rifiuti solidi – che avviene sul piazzale esterno - il gestore propone l'utilizzo di un sistema di nebulizzazione, senza precisare le modalità di raccolta e trattamento delle acque reflue derivanti da tale impianto; inoltre tale sistema risulta inappropriato per abbattere altre tipologie di emissioni - quali ad esempio quelle odorigene – che saranno determinate dalla tipologia di rifiuti da miscelare (rifiuti urbani non differenziati, rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, ecc.);
- con le controdeduzioni il Gestore ha precisato che *“tali reflui verranno captati dal sistema di raccolta acque meteoriche e quindi subiranno il dovuto trattamento. Le acque che serviranno a bagnare il materiale solido, sono equivalenti a quelle utilizzate nel capannone FORSU, e quindi acque che presentano al loro interno la soluzione Micropan per la neutralizzazione di eventuali odori. Si ribadisce che la miscelazione all'aperto riguarda i rifiuti solidi stabili.”*;

- non è chiaro dove sarà eseguita l'operazione di miscelazione su tipologie di rifiuti allo stato liquido, atteso che a pag. 51 della Rel.02_rev01 *Relazione tecnica AIA* si afferma che la stessa avverrà nel capannone, mentre a pag. 3 della relazione specifica denominata "*Relazione tecnica e processo di miscelazione*" si afferma che la stessa avverrà all'esterno, in area identificata in planimetria con la sigla "C";
- in merito il Gestore ha chiarito che si tratta di un rifiuto e le attività di miscelazione avverranno dove indicato nella Tav. 8 rev. 01, ovvero all'esterno, in apposito serbatoio di miscelazione con sfiato dotato di filtro a carboni attivi;
- non è chiaro se le miscele dei rifiuti saranno destinate solo a smaltimento, come desumibile dalle ricette-tipo di cui all'elaborato denominato "*Ricette tipo per la miscelazione*" oppure anche a recupero, come più volte ribadito nella Rel.02_rev01 *Relazione tecnica AIA* (pagg. 49, 50, ecc...), né se – nel secondo caso – tale miscelazione sia finalizzata a favorire le operazioni di recupero;
- con le controdeduzioni di cui alla nota prot. 203/DIR/18 il proponente ha ribadito che le miscele sono destinate a smaltimento come indicato nelle ricette;
- si ritiene che non sia stata sufficientemente motivata la necessità di eseguire la miscelazione sui rifiuti, atteso che – seppur trattandosi di miscelazione su rifiuti non pericolosi, pertanto non in deroga – la stessa comporta la variazione del codice CER attribuito alla miscela di rifiuti destinata a smaltimento (operazione D1) in discarica. In particolare non si evince dalla documentazione presentata se tale operazione si configuri come trattamento – ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. – e se pertanto sia sufficiente a garantire che i rifiuti miscelati rispettino i requisiti previsti (dallo stesso D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. oltre che dal D.M. Ambiente 27 settembre 2010) per la loro ammissione in discarica (con riferimento, ad esempio, al parametro DOC o all'indice respirometrico dinamico); tale criticità risulta particolarmente evidente per la miscela di solidi denominata Tipologia n. 2 in cui si prevede di miscelare, insieme ad altre tipologie di rifiuti, anche i rifiuti urbani non differenziati, con effetti anche sulla quantificazione dell'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica.
- il Gestore nelle controdeduzioni di cui alla nota prot. 203/DIR/18 richiama le norme di cui al D.M. Ambiente 27 settembre 2010 e le procedure – già contenute negli elaborati di progetto esaminati - con cui saranno eseguite le operazioni di miscelazione, ma non precisa nulla riguardo alle motivazioni per le quali sarebbe necessario miscelare i rifiuti urbani non differenziati – modificandone pertanto il codice CER - all'efficacia del trattamento, agli effetti sulla quantificazione del tributo speciale per il deposito in discarica;
- permangono alcune incongruenze rispetto alla descrizione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti e alla loro ubicazione; in particolare:
 - a pag. 29 della relazione Rel.02_rev01 *Relazione tecnica AIA* si afferma che lo *stoccaggio degli oli e dei liquidi avviene all'interno dei silos in vetroresina, con volume cadauno di 30 mc montati su un bacino di contenimento* posizionati sul piazzale e si allega un elenco con 38 codici CER di rifiuti pericolosi riconducibili alla categoria "oli" che si prevede di stoccare; tuttavia, non solo non vi è corrispondenza con i codici CER elencati al paragrafo 16 della Rel.02_rev01 *Relazione tecnica AIA* – in cui viceversa sono indicati i quantitativi istantanei massimi -, ma dalla tav. 08 *Planimetria – layout rifiuti* si evince che solo uno dei silos posizionati sul piazzale sarà destinato allo stoccaggio degli olii (CER 13 04 03*), mentre i restanti rifiuti costituiti da olii saranno stoccati in diversa area del piazzale (indicata con il simbolo 13*), senza indicazione alcuna sulle modalità di separazione dagli altri rifiuti o sulla presenza di bacini di contenimento;

- in merito, con la nota prot. 203/DIR/18, il Gestore ha precisato che, essendo stati ridotti i codici CER relativi agli oli, risulta inappropriato lo spreco di spazio in silos da 30 mc e ritiene più opportuno lo stoccaggio in fusti o in cisternette stoccate su griglie per il contenimento degli eventuali sversamenti;
- la descrizione e i quantitativi istantanei massimi (24 t) dello stoccaggio delle batterie a pag. 30 della relazione Rel.02_rev01 *Relazione tecnica AIA* non coincide con quanto elencato al paragrafo 16 della medesima relazione (in cui sono indicate 2 t per i codici relativi ai rifiuti pericolosi e 5 t per quelli relativi ai non pericolosi);
- in merito, con la nota prot. 203/DIR/18, il Gestore ha chiarito che i quantitativi massimi istantanei relativi alle batterie sono 2 t per i rifiuti pericolosi e 5 t per quelli non pericolosi;
- non si comprende il riferimento – a pag. 30 della relazione Rel.02_rev01 *Relazione tecnica AIA* – ai rifiuti misti per la produzione del CSS, atteso che nell'impianto non viene prodotto alcun combustibile solido secondario;
- nelle controdeduzioni il proponente precisa che *“tale riferimento vuole essere solo un'indicazione del possibile destino degli elencati CER che, laddove sia possibile, piuttosto che destinarli a smaltimento sia possibile destinarli a impianti per il recupero energetico. Si ribadisce comunque che non vi è intenzione da parte della Vetrugno Ambiente S.r.l. di produrre CSS”*;
- nonostante i chiarimenti, restano comunque numerosi elementi di genericità e indeterminatezza tali da non configurare una definizione dettagliata della proposta progettuale, tanto da non consentire una compiuta valutazione circa la rispondenza delle soluzioni tecniche proposte alle BAT di settore;
- rispetto alla possibile produzione di emissioni in atmosfera, e in particolare di emissioni odorigene legate alle operazioni di trasferimento della FORSU, il gestore ha riscontrato a quanto richiesto dall'Ufficio scrivente con propria nota prot. 37987 dell'11/12/2017 dichiarando che realizzerà le camere di compensazione in ingresso e in uscita, tuttavia tale dichiarazione di intento è priva di qualsiasi elemento progettuale (adeguamento dei sistemi di aspirazione, dimensionamento, ecc...)
- con la nota prot. 203/DIR/18, il Gestore ha dichiarato che l'incremento di volumi legato alla presenza delle camere di compensazione non necessita di modifiche sul dimensionamento dell'impianto di aspirazione e sul biofiltro in quanto già sovradimensionato.

Considerato che, in relazione alla accertata non coerenza con la programmazione urbanistica comunale, attesa la scarsa attendibilità dello scenario all'interno del quale sono stati valutati e quantificati gli impatti e – soprattutto - la contraddittorietà ed incompletezza degli elaborati progettuali presentati e più volte revisionati, nonostante le ripetute richieste di integrazioni e chiarimenti formulate dall'ufficio precedente per superare tali discordanze e le continue segnalazioni di “refusi” da parte del proponente, il Gestore non è riuscito a dimostrare di aver applicato tutte le *misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente*, che costituisce l'obiettivo primario del procedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Richiamato il comma 1 lett. o-bis) dell'art. 5 secondo cui l'autorizzazione integrata ambientale *“autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione*

sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c)".

Ritenuto, sulla base dei pareri espressi dai diversi enti interessati al procedimento e dell'istruttoria tecnica condotta dall'Ufficio, e tenuto conto di quanto stabilito dalla Regione Puglia, Ufficio VIA e ribadito – da ultimo – con nota prot. 5318 del 18/05/2018, di dover adottare provvedimento espresso di conclusione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Accertata la propria competenza

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DENEGA

alla società Giuseppe Vetrugno Ambiente srl **l'Autorizzazione Integrata Ambientale**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, per il progetto di *realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU in zona PIP nel comune di S. Pancrazio Salentino* proposto.

Il presente provvedimento sarà notificato al proponente, società Giuseppe Vetrugno Ambiente srl, con sede legale in Via Marco Pacuvio n. 23 - Brindisi e sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, ai seguenti soggetti:

- Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA;
- Comune di San Pancrazio Salentino;
- ARPA Puglia – Direzione scientifica e DAP Brindisi;
- A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione.

Atteso che ad oggi l'Ufficio VIA della Regione Puglia non ha comunicato l'esito del procedimento di VIA, ovvero le conclusioni della conferenza di servizi decisoria, si stabilisce comunque che il presente provvedimento assumerà efficacia solo a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo coordinato VIA-AIA da parte della Regione Puglia e sarà pubblicato sul Portale web della Provincia di Brindisi, nella sezione Ambiente – Impianti AIA – Procedimenti in corso.

Ai sensi dell'art. 29-quater comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si informa che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive è disponibile, per la consultazione del pubblico, presso gli Uffici del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, siti in Via De Leo n. 3 – Brindisi.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

- Dott. Pasquale Epifani -

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

La sottoscritta, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 05/12/2018

La Responsabile del Procedimento

- Ing. Giovanna Annese -

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 05/12/2018

Il Dirigente

- Dott. Pasquale Epifani -

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

09 / APRILE / 2018

AOO_145 / 000_2937

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 229: GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE Srl - Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione trasferimento FORSU, Comune di San Pancrazio Salentino (BR), Zona PIP, Fg.27 p.le 147 -149
Accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art. 91 delle NTA del PPTR)

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
VISTA la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) ed in particolare l'art. 91 delle NTA;
VISTI il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTE la DPGR 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA e la successiva DGR n. 1176 del 29 luglio 2016.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

VISTO CHE, con nota prot. n. 089/2206 del 06.03.2018, acquisita al protocollo n. 145/1874 del 08.03.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la convocazione della Conferenza di Servizi, ex art. 14 co.2 della L.241/1990 e s.m.i., per il giorno 09/04/2018 per il procedimento in oggetto.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)

Dall'analisi della documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchiProcedure+VIA> costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):

Nome del file	MD5
a_1 PIANO DI MANUTENZIONE.pdf	7a396205c93ed6dc9b41d4ff04e8a411
a_2 RELAZIONE DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI .pdf	d1e545df4e74f31752fb33c53605e245
a_3 RELAZIONE DI CALCOLO E RELAZIONE TECNICA .pdf	59a48fc0b2d2c4ec399e913077318183
a_4 Relazione geologica ed idrogeologica (2).pdf	2c073e1185c7ba247de376ae0d9cfa19
a_5 RELAZIONE GEOTECNICA .pdf	a8377637c738cb84d80f5381d732d891
a_6 RELAZIONE SUI MATERIALI .pdf	3750a706ebfaa1dce539398e18fcf4cf
a_7 TABULATI DI CALCOLO.pdf	0308e9695f6af9b44e4c8f341e3e9a85
a_8 TAV. N.1 - FONDAZIONE E PARETI LATERALI.pdf	a05b0c63c867e3ce586a07424bf8930b
a_9 TAV. U2_VASCA CONTENIMENTO SERBATOI LIQUIDI_OLI.pdf	7bc951862901465ca7078ee274a4aecc
b_1 PIANO DI MANUTENZIONE VASCA ELUATI .pdf	50733facc72939b8bb6dd8c7905aac18
b_2 RELAZIONE DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI.pdf	6e87cb72cd58204b38583bff4fadd793
b_3 RELAZIONE TECNICA GENERALE E DI CALCOLO.pdf	4b420d665ddb0f78dfbc5e0094bb34ae

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

b_4 Relazione geologica ed idrogeologica.pdf	e0c7a159d3d3becb205c5b67b45ac882
b_5 RELAZIONE GEOTECNICA .pdf	85c5c810976d47106f55a351f80d215d
b_6 RELAZIONE SUI MATERIALI .pdf	a254a3ac3da40d2a6786cba889a69ffb
b_7 TABULATO DI CALCOLO.pdf	be326dbda283105d9b2aabeaa06b6ad8
b_9 TAV.U1_VASCA RACCOLTA ELUATI E COLATICCI.pdf	76bd100a233b042d6a3f11afa72fcbb9
C.l. Giuseppe Vetrugno 3.pdf	bba479ad1dfbcb4184a1f116265349c5
dati-cert.xml	f97e9a80754a86c05bbb22dd892dc666
Doc_01.pdf	92cce7d5dfa78cf51a02b8ed53bbb589
Doc_02.pdf	6d373c4d2977a9d3225da0ae4254ffb0
Doc_03.pdf	4bb816ec59c5058a82c9bc3f1b48f6a7
Doc_04.pdf	7e6af175ef89114b819a71e3cbffbc4
Doc_05.pdf	2abcce054590e3c42e40571da0ad66391
Istanza_2016.09.13.pdf	fb559cd777afb9a2a8e54ffa9300e53b
lettera di trasmissione del 17-03-2017.pdf	6acaf8527ad5a15b73c7c90a01a0d388
noname.eml	a2efa435e5e05023fcbfdac44658bb44
Osservazioni_comune.pdf.p7m	bf40a3366a9549dbd8ee7f693554253f
Piano di emergenza_Vetrugno.pdf	f6a01c6d8b7ff23f9ccfeee5943ff940
Rel.12A_Matrice_di_Impatto.pdf.p7m	22dd92cbad8fa9a67820b2667c94e4de
Rel_01.pdf	a3d6b9e7ad1a3122726beb84d6387fc9
Rel_02.pdf	c671232f3ae97024e91cc4b09d70dd9c
Rel_02A.pdf	f2cdd0a03ddc6cb223b2c5830ee16167
Rel_02A_Rev_01_Schede_IPPC_AIA.pdf.p7m	721cdca77d0aa99f8cbf0ecf70ab87da
Rel_03.pdf	7bef21e445866a40a84fea7b5476f38d
Rel_03_Rev_01_PMeC.pdf.p7m	8a8e1f3e1fd92d6d81f6f6f16133a3a7
Rel_04.pdf	3a2e195d727e335c38aced56a8b8f113
Rel_05.pdf	a9895ca170d984e0dfdd3893dcebfbeb
Rel_06.pdf	1ba01f3219f8600134f73750b6c34b17
Rel_07.pdf	80531de5fdf0f219853bd8103563629c
Rel_07_Rev_01_Emissioni.pdf.p7m	5ef83fc2215a8c2667389e12b6226b35
Rel_08.pdf	9ebefed9856dae14cdde6cd047233a9b
Rel_09.pdf	13f36ecbb271a23db40bdf176d85bd61
Rel_10.pdf	aa08d3e05c0433b3ea7cbdc81e4b5284
Rel_11.pdf	a313ac122df497de3cd67484618c1391
Rel_12_Riscontro osservazioni.pdf.p7m	32d4f18470e4b7d373e55e41280dbb2
Riscontro a PEC Regione del 15-09-2017 P480.pdf	e700411c15c89b86ec99ba8d6182067b
Riscontro_Osservazioni_Regione_Puglia.pdf	8a3284d635c7e6341f0bf769be94757e
Tav.10_Viabilit+á_.pdf.p7m	eed81f393aa87e500d8be0069f270934
Tav.8_Layout_Rifiuti_Rev01.pdf.p7m	cd8c74578d468dc69120946e9165d630

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

TAV_01.pdf	41b9632d339e8d3b525dc4d73998dec8
TAV_02.pdf	1e093920c5e69af207b3dd63e267d359
TAV_03.pdf	ebcc1a3957cba6cb0d32325906da6b59
TAV_05.pdf	65d75adea1b0d72d4630ae7f16216f21
TAV_07.pdf	ee7a880ceb336475d7bd234fd6b38183
TAV_08.pdf	6b0c798f0464465138fc05e2f430e6a
TAV_09.pdf	b8e50697bfc790f38c691adc7f4bc80e
TAV_4.pdf	52b30116fdac07da44193fd95a52c22f
TAV_4a.pdf	61bbae44c1367c7740258e917757c372
TAV_4b.pdf	e379bc6f302f40568d9c1c94dd97e4bc
TAV_6.pdf	01fa5e5f90283606efc1e4ad7ab8af59
TAV_6A.pdf	895d93b7852ba21a826c49ce6d39497f
testata_generale.pdf	7c946fb03dceee27f190078ca6ef31ca
vetrugno - parere comitato del 26.10.17.pdf	705957b7ed858cb4f342aef54338d82e
Vetrugno_Riscontro_Comitato.pdf	53632c905a42eb7f39fb40f95fc39253

si evince quanto di seguito esposto.

La ditta Giuseppe Vetrugno Ambiente s.r.l., operante nell'ambito delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non), oltre che di rifiuti composti dalla frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (FORSU), ha avviato un procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ex artt. 22 e 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di valutare e autorizzare il progetto di realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali (pericolosi e non) e stazione di trasferimento FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), da ubicarsi in via Taranto - zona PIP - del Comune di San Pancrazio Salentino – Foglio 27 particelle 147 – 149.

L'opera oggetto d'intervento dovrà essere realizzata su un terreno industriale nel quale sono già presenti strutture in essere. Su tale lotto, infatti, la Giuseppe Vetrugno Ambiente Srl ha già iniziato opere di natura edilizia a seguito dell'ottenimento dei seguenti titoli:

- Permesso di Costruire n. 65/12 rilasciato in data 20/11/2012 per la "realizzazione di un capannone industriale destinato a deposito di mezzi di trasporto con annessi uffici, laboratori ed alloggio custode";
- Permesso di Costruire n. 14/14 rilasciato in data 25/02/2014 di "variante al progetto di realizzazione di un capannone industriale destinato a deposito di mezzi di trasporto con annessi uffici, laboratori ed alloggio custode";
- Permesso di Costruire n. 21/16 rilasciato in data 10/05/2016 di successiva "variante al progetto di realizzazione di un capannone industriale destinato a deposito di mezzi di trasporto con annessi uffici, laboratori ed alloggio custode".

Dal punto di vista urbanistico-edilizio, con il progetto in oggetto si intende realizzare un secondo capannone di superficie complessiva pari a 216 mq ed altezza 7 m, oltre alle opere impiantistiche interne ed agli impianti tecnologici interrati. Più distintamente ci saranno:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

- 1) un capannone prefabbricato (già realizzato) in cemento armato precompresso avente una superficie pari a 387 mq, da utilizzarsi per il deposito dei mezzi aziendali necessari all'attività, con annessi uffici, laboratori e alloggio custode;
- 2) un capannone con struttura in acciaio e pannellature laterali (da realizzarsi), avente una superficie pari a 216,00 mq, per l'alloggiamento della stazione di trasferimento FORSU;
- 3) n.2 monoblocchi aventi una superficie complessiva di 29,52 mq cadauno, da utilizzarsi per ufficio pesa, spogliatoi e servizi igienici;
- 4) pesa a ponte;
- 5) area a verde per una superficie di 1.810,00 mq;
- 6) area a parcheggio per una superficie di 490,00 mq;
- 7) area di stoccaggio rifiuti per una superficie di 2.195,48 mq, con allocati depositi scarrabili in acciaio e baie di cls;
- 8) n.4 serbatoi per liquidi in vetroresina di capacità pari a 30 mc/cad, per una capacità complessiva di 120 mc, con bacino di contenimento avente un volume pari a 36 mc;
- 9) impianto di trattamento acque meteoriche, linea di smaltimento con trincea drenante e impianto di irrigazione per attività di riuso delle acque.

I piazzali saranno realizzati con cemento industriale additivato con sostanza idrofuga certificata e superficie spolverata al quarzo. I suddetti piazzali saranno dotati di pendenza unica (valore: 1%) in grado di convogliare le acque meteoriche, ricadenti sulle aree impermeabilizzate, verso l'ingresso del centro e sul lato longitudinale del lotto, dove verranno collocati idonei canali di raccolta delle acque con sovrastanti griglie carrabili in ghisa; tali canali, quindi, porteranno le acque all'impianto di trattamento e parziale riuso delle stesse (impianto conforme al R.R. 26/2013, costituito da una rete di canalizzazione e raccolta delle acque, sistema di trattamento delle acque meteoriche, vasca di accumulo). L'acqua di prima pioggia verrà accumulata e trattata da ditta specializzata, per un riutilizzo dell'acqua più sicuro. La seconda pioggia verrà trattata con sistema statico fornito di pacco lamellare e filtro a coalescenza, in modo da poter garantire in uscita valori conformi alla Tabella 4 del D.Lgs. 152/06 per sub-irrigazione e irrigazione aree verdi limitrofe. La ditta Giuseppe Vetrugno Ambiente s.r.l. ha previsto una organizzazione degli spazi che consentono una netta separazione delle aree di stoccaggio. Infatti l'impianto in oggetto sarà organizzato in maniera tale da prevedere un settore per il conferimento distinto da quello di messa in riserva. La superficie del settore di conferimento sarà pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale dovessero fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. Tale superficie, inoltre, avrà dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva, invece, sarà organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate.

(ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA- TUTELE PPTR)

Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere Salentino" e alla relativa figura territoriale "La Terra dell'Arneo".



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

La terra d'Arneo è una regione della penisola salentina che si estende lungo la costa ionica da San Pietro in Bevagna fino a Torre Inserraglio e, nell'entroterra, dai territori di Manduria e Avetrana fino a Nardò. Si chiama Arneo dal nome di un antico casale di epoca normanna situato appena a nord ovest di Torre Lapillo.

Da un punto di vista morfologico si tratta di un area subpianeggiante compresa tra i rialti delle murge taratine a nord-ovest e le murge salentine a sud-est. La rete idrografica superficiale, in coerenza con i caratteri geomorfologici e climatici del Salento, è piuttosto modesta ed è costituita principalmente da una successione monotona di bacini endoreici, di lame e di gravine. Alla modesta rete idrografica superficiale, corrisponde, nel sottosuolo, una complessa rete ipogea che alimenta una ricca falda acquifera. I fenomeni carsici hanno generato qui, come nel resto del Salento, numerose forme caratteristiche quali doline, vore, inghiottitoi e grotte, solchi, campi carreggiati e pietraie. Attualmente l'entroterra è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti. Anche la costa, dominata una volta da paludi, è oggi completamente bonificata e insediata soprattutto con villaggi turistici, stabilimenti balneari, ville e seconde case, che, per lunghi tratti, costituiscono fronti edilizi continui. All'interno della figura sono evidenti due sistemi insediativi, uno di tipo lineare costituito dalla direttrice Taranto-Leuca e dai grandi centri insediativi di Nardò e Porto Cesareo, uno a corona costituito dai centri di medio rango gravitanti su Lecce e dalla raggiera di strade convergenti sul capoluogo. A queste macrostrutture si sovrappone un sistema insediativo più minuto fatto di masserie fortificate, ville, torri costiere e ricoveri temporanei in pietra.

Si rappresenta inoltre che, dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e aggiornato come disposto dalla DGR n. 496/2017, l'intervento ricade in un'area non interessata da "Beni Paesaggistici" e "Ulteriori Contesti Paesaggistici" di cui all'art. 38 delle NTA del PPTR.

Tuttavia, in prossimità del lotto di intervento, è presente una strada a valenza paesaggistica denominata "strada dei vigneti", coincidente con la strada di accesso all'abitato di San Pancrazio Salentino, individuata dal PPTR come Ulteriore Contesto di Paesaggio disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR. Nelle vicinanze subito a ovest del lotto di intervento è inoltre presente il sito storico-culturale "Masseria Monte Fusco" (segnalazione architettonica del PPTR) con la relativa area di rispetto disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto si rappresenta che l'area circostante si presenta con stabilimenti produttivi. Il lotto ricade prevalentemente in Zona D1 "Industriale in espansione P.I.P." e per la restante parte in Zona D "Industriale esistente". Il proponente afferma che "l'area nella quale si inserisce l'opificio non conserva, se non nei margini, un certo grado di naturalità. L'impatto visivo dell'impianto è minimo in quanto l'attività è posta all'interno di un'area già parzialmente edificata e comunque sempre all'interno di un'area tipizzata come industriale."

Pertanto i livelli di qualità paesistico-ambientale preesistenti all'intervento resteranno, in linea di massima, invariati e la qualità paesaggistica complessiva dell'ambito territoriale esteso in cui l'intervento si colloca non subirà variazioni significative in termini qualitativi e quantitativi.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Tutto ciò premesso, in base a quanto previsto dall'art. 14 della LR 11/2001, come variato dalla LR 4/2014, la scrivente Sezione ritiene, per quanto di competenza, che nulla osti a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. b.2) e 91 delle NTA del PPTR, alle condizioni di seguito riportate:

- al fine di stabilire una maggiore integrazione visiva degli interventi al contesto esistente, le pareti esterne dei nuovi corpi di fabbrica siano trattate con coloritura bianca o con tonalità chiare;
- al fine di garantire la maggiore conservazione di superficie permeabile, le aree di parcheggio siano realizzate con materiali drenanti e permeabili, evitando l'utilizzo di bitume;
- sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro dello lotto attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;
- le aree a verde di progetto siano piantumate a vegetazione con specie arboree autoctone a rapido accrescimento come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*);
- siano utilizzati per la illuminazione esterna impianti a basso consumo e/o alimentati con energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

Il funzionario
(ing. Grazia Maggio)

La Dirigente della Sezione
(ing. Barbara Loconsole)